

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	16
DIFESA (IV)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	62
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	87
AGRICOLTURA (XIII)	»	93
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	94

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 41.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	99
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	103
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	107

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb. 3

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base*) 3

ALLEGATO (*Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto e adottato come nuovo testo base dalla Commissione*) 5

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 gennaio 2015.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del Comitato ristretto, appena terminata, lo stesso ha concluso i suoi lavori predisponendo un nuovo testo del disegno di legge C. 2039, che propone di adottare come nuovo testo base.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), preannuncia l'astensione del suo gruppo

sull'adozione del nuovo testo base, in considerazione del fatto che il nuovo testo, pur presentando miglioramenti, offre ancora ulteriori margini di intervento. Auspica pertanto una convergenza su emendamenti migliorativi delle disposizioni contenute nel nuovo testo base.

Mario CATANIA (SCpI), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, registra il passaggio odierno come un passo in avanti. Raccomanda, quindi, in particolare al partito di maggioranza che ha largo peso nella dinamica legislativa, la massima flessibilità nella fase emendativa, soprattutto con riferimento a quelle parti recepite nell'ultima stesura del testo e auspica quindi sia prestata ad essa la giusta attenzione.

Enrico BORGHI (PD), nell'esprimere apprezzamento a nome del suo gruppo sulla positiva azione svolta dai relatori in ordine alla predisposizione del nuovo testo base, sottolinea l'opportunità di fissare un ristretto termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire in tempi brevi alla stesura di un provvedimento che ha già prodotto un atteggiamento emulativo a livello regionale, considerato che presso molte Regioni sono state già presentate proposte di legge che si muovono nel senso del testo che le Commissioni si accingono ad adottare come nuovo testo base.

Luca SANI, *presidente*, dà atto della presenza in seduta dei colleghi L'Abbate, Oliverio, Massimiliano Bernini e Morassut.

Franco BORDO (SEL) manifesta apprezzamento per la volontà delle Commissioni di procedere speditamente al-

l'adozione del nuovo testo base, su cui vi sarà senz'altro la possibilità di introdurre ulteriori modifiche migliorative. Auspica poi, in particolare, che si dia un tempo congruo ai componenti le Commissioni per proporre modifiche al testo, tenendo presente gli attuali onerosi impegni istituzionali.

Massimo FIORIO, *relatore per la XIII Commissione*, nel ringraziare i colleghi per il riconoscimento del lavoro svolto e per lo stato di avanzamento del testo, ricorda che le Commissioni sono riuscite anche a superare una fase di stallo con l'audizione dei Ministri competenti, a seguito della quale è stato svolto un ampio lavoro per migliorare il testo base iniziale. Auspica infine un prosieguo dei lavori snello.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, invita le Commissioni ad esprimersi sull'adozione del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto (*v. allegato*) come nuovo testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

Le Commissioni deliberano di adottare come nuovo testo base il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 predisposto dal Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di martedì 10 febbraio 2015, alle ore 12.

Le Commissioni concordano.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb.

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assog-

gettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo della priorità del riuso comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo inedificato. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge ai fini del contenimento del consumo del suolo e del riuso.

4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le superfici, anche in area urbanizzata,

allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso;

b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola;

c) per « impermeabilizzazione del suolo »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, anche attraverso la sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto;

d) per « copertura artificiale del suolo »: la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o la sua alterazione biofisica per la realizzazione di edifici, capannoni, infrastrutture di trasporto, piazzali, parcheggi, piste, banchine, moli, cortili, serre, altre aree pavimentate, impermeabilizzate o in terra battuta, campi fotovoltaici, aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri, interventi di scavo o di rimozione del suolo;

e) per « rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate che persegue l'obiettivo della sostituzione e del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

f) per « mitigazione »: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;

g) per « compensazione »: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e al ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premezza la seguente lettera:

a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

ART. 3.

(Limite al consumo di suolo).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », e sentiti gli enti di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, del-

l'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.

5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della ri-

duzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*).

6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.

7. Con direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo

e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

9. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

ART. 4.

(Priorità del riuso).

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

3. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.

ART. 5.

(Compendi agricoli neorurali periurbani).

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche

attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali periurbani. Presupposto dell'attribuzione di tale destinazione urbanistica è il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale.

2. Per compendio agricolo neorurale periurbano si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene dotato, nei limiti delle risorse a tal fine previste dalla normativa vigente, di tutti i servizi urbanistici e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale periurbano possono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono superare la consistenza complessiva delle volumetrie esistenti né comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo al momento della presentazione del progetto all'ente territoriale competente.

4. I fabbricati dismessi che non hanno interesse storico o paesaggistico, ai sensi della normativa vigente, possono essere demoliti e le consistenze volumetriche oggetto di demolizione, dovutamente certificate e accertate dal comune territorialmente competente, possono essere riassegnate per nuovi fabbricati, da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente.

5. I compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità alle disposizioni degli

strumenti urbanistici, possono avere le seguenti destinazioni d'uso:

- a) attività amministrative e direzionali;
- b) servizi ludico-ricreativi;
- c) servizi turistico-ricettivi;
- d) servizi dedicati all'istruzione;
- e) servizi medici e di cura;
- f) servizi sociali;
- g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
- h) altre attività non comprese nell'elenco ma considerate rilevanti per lo sviluppo economico sostenibile del territorio.

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) residenziale, ad esclusione delle necessità abitative connesse alle attività lavorative svolte nel compendio agricolo;
- b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale periurbano è accompagnato dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale periurbano è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione volti a mantenere e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

ART. 6.

(Divieto di mutamento di destinazione).

1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e la adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

ART. 7.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 8 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

3-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Registro degli enti locali).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

ART. 9.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, attuati dai soggetti pubblici.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

ART. 10.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo ineditato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In ordine alla proposta di legge costituzionale C. 2749 Morassut, recante « Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente la determinazione delle regioni italiane »	12
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A .	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. Emendamenti C. 2738, approvata dal Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	14
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

In ordine alla proposta di legge costituzionale C. 2749 Morassut, recante « Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente la determinazione delle regioni italiane ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 13 dicembre 2014, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale C. 2613 e abbinati, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione », conferendo mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assem-

blea. Nella giornata di martedì 16 dicembre 2014 è iniziata la discussione del provvedimento in Assemblea. Il 12 gennaio scorso, successivamente alla presentazione della relazione in Assemblea, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2749 Morassut, recante «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente la determinazione delle regioni italiane», la quale, analogamente al disegno di legge del Governo nel testo licenziato dalla Commissione e ad alcune delle proposte di legge abbinata, interviene sul Titolo V della parte II della Costituzione. Sottopone, pertanto, alla Commissione la possibilità che la proposta di legge C. 2749 sia considerata ricompresa nella relazione già presentata all'Assemblea.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) osserva che il tema trattato dalla proposta di legge di cui si propone l'abbinamento è stato ampiamente oggetto di discussione nelle Regioni a statuto speciale e da parte del Governo era stata data assicurazione che il tema medesimo non sarebbe stato affrontato nell'ambito della riforma costituzionale all'esame dell'Assemblea.

Desidera, quindi, conoscere l'opinione sull'abbinamento proposto del maggiore partito della maggioranza, il Partito Democratico.

Andrea GIORGIS (PD) rileva che la proposta di legge Morassut che ridisegna i confini delle Regioni mediante il loro accorpamento, è stata trasfusa nell'articolo aggiuntivo 36.0700 che porta anche la sua firma e che è all'esame dell'Assemblea.

Ritiene, quindi, che il tema non sia eccentrico rispetto alla proposta di riforma costituzionale in esame e che, inoltre, modificare il Titolo V senza modificare e adeguare i confini delle Regioni sarebbe, a suo avviso, un'occasione persa.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia come il tema del regionalismo sia di fondamentale importanza quando si affronta il tema complessivo della riorganizzazione dello Stato. Nel considerare tec-

nicamente abbinabile d'ufficio la proposta di legge Morassut, desidera però porre all'attenzione della Commissione il fatto che, da notizie di stampa, sembrerebbe intenzione del Governo fare proprio il tema della modifica dei confini delle Regioni.

Se così fosse, si tratterebbe, a suo avviso, di un metodo inaccettabile e sarebbe impossibile proseguire nell'esame della riforma in discussione in Assemblea quando si prospetta un'altra riforma di così ampia portata.

Dorina BIANCHI (AP) chiede di rinviare la deliberazione sull'abbinamento per dare il tempo di esaminare la proposta di legge in questione.

Francesco SANNA (PD) ricorda che alcuni suoi emendamenti che modificavano gli Statuti delle Regioni a statuto speciale sono stati ritirati perché nel procedimento di modifica degli Statuti sono coinvolte le medesime regioni a statuto speciale.

A maggior ragione, quindi, è necessario un approfondimento sull'abbinamento di una materia che investendo analogamente poteri delle Regioni a statuto speciale, rischierebbe di bloccare l'esame della riforma costituzionale.

Celeste COSTANTINO (SEL) non vorrebbe che il tempo richiesto per esaminare la proposta di legge Morassut fosse dovuto a ragioni di carattere politico, mentre la decisione che la Commissione deve assumere è di carattere prettamente tecnico.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) condivide la necessità di un approfondimento. Sottolinea al contempo come il gruppo di Forza Italia abbia presentato emendamenti che propongono di accorpate le Regioni in una chiave di macroregionalismo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel condividere le osservazioni della collega Costantino, ritiene però di accogliere la proposta di rinvio della collega Bianchi, al

fine di consentire gli approfondimenti richiesti.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Emendamenti C. 2738, approvata dal Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117

della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra nell'ambito di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

richiamato il parere reso dalla I Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento;

preso atto delle modifiche apportate dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Riformulazione emendamento del Relatore</i>)	26

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 1957 Ermini, C. 2165 Ferranti</i>)	24
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base e subemendamenti all'emendamento del relatore 1. 11 (*nuova formulazione*).

Avverte che il relatore ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di riformulare il suo emendamento sopprimendo le parole « per stigmatizzare la condizione personale o sociale » e portando la pena

minima del reato base da tre a quattro anni, mentre la pena massima rimane dieci anni (*vedi allegato*).

Sottolinea che si tratta di una mera riformulazione del testo dell'emendamento, per cui non sarà fissato un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti. Fa presente che il relatore potrebbe apportare le predette modifiche al testo del suo emendamento attraverso subemendamenti al suo emendamento, i quali naturalmente come tutti i subemendamenti non sarebbero subemendabili.

Da la parola al relatore per illustrare le ragioni di questa nuova formulazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nell'illustrare il suo emendamento 1.11. (*ulteriore nuova formulazione*) sottolinea come questa pausa di riflessione sia stata utile per confrontarsi con i gruppi ed approfondire ulteriormente il materiale raccolto nel corso delle audizioni. Ritiene che la riformulazione del suo emendamento consenta, al contempo, di conservare l'impostazione del testo del Senato, che prevede un reato comune e un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale, e di rispondere alle istanze di una maggiore specificazione della fattispecie, soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo, provenienti sostanzialmente da tutti gli auditi. Precisa, inoltre, come l'innalzamento della pena minima da tre a quattro anni risponda ad esigenze di carattere sistematico, tenuto conto che le lesioni gravi sono punite con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Vittorio FERRARESI (M5S) pur apprezzando l'apertura al dialogo proveniente dal relatore, ritiene che la fattispecie come da lui configurata non contenga taluni requisiti ritenuti fondamentali dal M5S, che si riserva di meglio precisare in seguito, costituendo una norma pericolosa ed anche un reato impossibile. Preannuncia quindi come il gruppo del M5S intenda modificare la propria posizione, passando dall'apertura al dialogo con la maggioranza ad una posizione di aspra critica.

Daniele FARINA (SEL) ricorda come alcune associazioni nel corso delle audizioni abbiano manifestato condivisibili perplessità sul fatto che la Camera potesse modificare il testo approvato dal Senato, pur non condividendolo nella sua interezza. Premesso che il reato a suo giudizio dovrebbe essere configurato come reato proprio e di essere comunque consapevole che un eccessivo allontanamento dal testo del Senato potrebbe pregiudicare la definitiva approvazione del provvedimento, riconosce tuttavia che il testo del relatore costituisce un passo in avanti rispetto a quello del Senato. Apprezza in particolare la rimodulazione della pena dell'ipotesi base e che si parli di violenza e minaccia al singolare. Ritiene peraltro superfluo il terzo comma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come dal testo del relatore emerga la condivisibile preoccupazione di non stravolgere l'impianto del testo dal Senato, al fine di mantenere il punto di mediazione raggiunto, nel senso della configurazione di un reato comune al quale si affianca un'aggravante ad effetto speciale, e di non pregiudicare l'esito finale dell'approvazione della legge. Ricorda, peraltro, come i trattati di diritto internazionale in materia non prevedano l'obbligo di configurare un reato proprio.

Invita, inoltre, il collega Ferraresi a verificare come il lavoro del relatore abbia tenuto conto non solo del materiale raccolto nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla questione della configurazione di un reato comune o proprio, appare tutto proteso ad una maggiore definizione della fattispecie, ma anche degli stessi emendamenti del M5S. Ritiene pertanto possibile che un punto di mediazione sia raggiunto.

Giulia SARTI (M5S) rileva come le criticità non riguardino tanto la definizione della condotta, quanto soprattutto il secondo e il terzo comma del testo proposto dal relatore, che introducono elementi ulteriori difficili da provare in giudizio.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa che l'apporto del M5S rimarrà costruttivo e che non sarà fatto ostruzionismo. Auspica che, a fronte dell'accettazione da parte del suo gruppo della configurazione del reato come reato comune, vi siano anche dei passi in avanti della maggioranza nella direzione del M5S.

Michela MARZANO (PD), intervenendo a titolo personale, precisa di ritenere preferibile l'impostazione prospettata del corso delle audizioni dal professor Padovani, secondo il quale sono necessari configurare sia una ipotesi di reato comune sia un'ipotesi di reato proprio riferita al pubblico ufficiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede se vi sono interventi per illustrare gli emendamenti e subemendamenti presentati, avvertendo che nella prossima seduta si procederà all'espressione del parere da parte del relatore edel rappresentante del Governo per poi passare all'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni Riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, avverte preliminarmente che considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, accomunati comun-

que dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, la relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1, comma 12, ha per oggetto il Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale (in base all'articolo 37, comma 11, del DL 98/2011) coloro – lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Ricorda che il finanziamento di detti corsi di perfezionamento era assicurato, per il solo 2014, dal maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato (tranne che nel processo tributario) previsto dallo stesso articolo 37 del DL 98/2011, che a sua volta aveva novellato il testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Tale extragetto, confluito nel bilancio del Ministero della giustizia, viene ripartito in quote con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Oltre che ai corsi di perfezionamento, dette risorse sono destinate, in via prioritaria: all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai sopraccitati tirocini formativi del 2014 (15 mln), alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di spending review di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al relativo onere finanziario per il primo

bimestre del 2015 si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 18 del DL 90/2014 (L. conv. 114/2014) differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alla Camere, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione da parte dell'articolo 18, comma 1, dello stesso DL 90 dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1° luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali. La citata relazione comprende, infatti, un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione andrà allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Spetterà ad un DPCM definire entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge modifica l'articolo 38, comma 1-*bis*, dello stesso DL 90/2014, differendo – dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

La relazione del provvedimento fa risalire la necessità della proroga all'esi-

genza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

L'articolo 38 aveva stabilito un termine di 60 giorni (dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18 ottobre 2014, è decorso in assenza dell'adozione del DPCM.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 2 luglio scorso – è composto di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

L'articolo 3 ha per oggetto gli oneri finanziari. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sono previste norme di attuazione interna.

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, si compone di un breve

Preambolo e di 22 articoli. Ci si soffermerà sugli articoli di maggior rilevanza.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali. Sono invece escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'extradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.

L'articolo 2 concerne le Autorità centrali che nei due Paesi si incaricano dei collegamenti per le richieste di assistenza giudiziaria e per ogni altra questione connessa: tanto per l'Italia quanto per la Cina tali Autorità centrali sono identificate nei rispettivi Ministeri della giustizia.

L'articolo 3 elenca i casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale; se si tratta di reati considerati politici dallo Stato richiesto, o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente; se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc. Viene comunque precisato che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, come anche una serie di altri

comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Vengono inoltre esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico –, e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta. Il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare: in ogni caso, tuttavia, il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.

Gli articoli 7-18 specificano le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato in esame, già enunciate all'articolo 1 del medesimo.

Vi è anzitutto l'impegno della Parte richiesta alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente alla persona o alle persone che essi riguardano (articolo 7).

L'articolo 8 riguarda l'assunzione di prove. Per quanto concerne documenti e atti, essi sono di norma trasmessi in copia, di cui viene tuttavia certificata la conformità. È anche prevista, a determinate condizioni, la presenza delle persone che la domanda di assistenza giudiziaria riguarda all'esecuzione della richiesta, nonché la loro facoltà di porre domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria poste in atto.

L'articolo 9 riguarda la possibilità di rifiuto di una persona chiamata a rendere testimonianza in base al Trattato in esame, tanto in rapporto alla legislazione della Parte richiesta che a quella della Parte richiedente. L'articolo 10 riguarda

invece la comparizione di testimoni o periti nel territorio della Parte richiedente, subordinata alla loro disponibilità, anche in relazione alle indennità e rimborsi spese che la Parte richiedente è disposta a corrispondere. L'articolo 11 consente alla Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta perché possa comparire nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o per partecipare ad altri atti processuali: il trasferimento è subordinato al consenso della persona da trasferire, la quale verrà ugualmente detenuta nel territorio della Parte richiedente e prontamente restituita al termine delle attività richieste. L'articolo 13 riguarda le richieste di indagine su beni, di perquisizione, di congelamento e sequestro di cose pertinenti a reati: la Parte richiesta esegue tali attività in conformità con la sua legislazione nazionale, e può anche mettere a disposizione le cose sequestrate, con eventuali condizioni che la Parte richiedente dovrà rispettare.

La Parte richiesta (articolo 14) compie, su domanda della Parte richiedente, accertamenti bancari su determinate persone fisiche o giuridiche: di capitale importanza è la previsione per cui l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo del rispetto del segreto bancario.

Ai sensi dell'articolo 20 viene salvaguardata la possibilità di applicare tra le Parti, nella materia dell'assistenza giudiziaria penale, altri accordi internazionali o leggi nazionali.

Propone di esprimere parere favorevole

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in ragione della programmazione dei lavori dell'Assemblea così come rimodulati lunedì 19 gennaio scorso, non sarà possibile procedere in questa settimana alle audizioni già convocate in relazione allo schema di decreto legislativo n. 130 in materia di particolare tenuità del fatto. Le audizioni sono pertanto rinviate a martedì 27 gennaio, alle ore 12.

Ricorda che si sarebbero dovuti sentire il professor Palazzo ed i rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane.

Per quanto attiene ai tempi di espressione del parere da parte della Commissione, il cui termine scade il 7 febbraio prossimo, ritengo, in considerazione della programmazione dei lavori dell'Assemblea in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica (la prima seduta è convocata giovedì 29 gennaio), che il parere debba essere votato entro mercoledì 28 gennaio prossimo.

Sempre a proposito dell'organizzazione dei lavori, comunica di aver convenuto con il relatore, onorevole Ermini, di chiedere ai deputati della Commissione di far pervenire entro le ore 11 di martedì 27 gennaio eventuali osservazioni sul testo in esame, affinché il relatore ne possa tenere conto per la formulazione della proposta di parere, che sarà presentata martedì 27 gennaio successivamente allo svolgimento delle audizioni previste.

In merito ai soggetti da audire, fa presente di non aver ritenuto di accogliere la richiesta di sentire il Capo della Polizia, formulata dai gruppi Lega Nord e Movimento 5 Stelle che rispettivamente hanno

chiesto di sentire anche i sindacati di polizia e il questore di Napoli (in subordine rispetto al Capo di Polizia).

Dichiara di aver preso questa decisione, anche dopo aver sentito il Capo della Polizia, sulla base di due ordini di considerazioni.

La prima riguarda i rapporti istituzionali con il Governo. Oggetto del nostro esame è uno schema di decreto legislativo che, il 6 novembre, è passato al vaglio del Preconsiglio dei Ministri senza alcuna osservazione da parte dei dicasteri interessati e, quindi, anche del Ministro dell'Interno. Il 1° dicembre il testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri.

Il testo è espressione del Governo nel suo complesso e, quindi, anche del Ministro dell'Interno, al quale è riconducibile il Capo della Polizia.

Ritiene che sia importante tenere conto che si tratta di uno schema di decreto legislativo, cioè di un atto del Governo in stato avanzato di approvazione, considerato che il suo contenuto può mutare solo nel caso in cui il Governo stesso intenda accogliere eventuali condizioni od osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti. Una modifica di propria iniziativa da parte del Governo richiederebbe un nuovo parere delle Commissioni.

Si tratta di una ipotesi ben diversa dall'esame di un disegno di legge di iniziativa governativa, che è il punto di partenza di un *iter* legislativo e che può essere modificato anche attraverso emendamenti del Governo.

Sentire il Capo della Polizia su un atto del Governo pressoché definitivo, come è uno schema di decreto legislativo, non appare, a suo parere, funzionale al procedimento in corso. Ricordo, peraltro, che il Governo partecipa a questo procedimento per dare tutti i chiarimenti possibili attraverso i propri rappresentanti.

Vi è poi una considerazione che attiene al merito del provvedimento, che porta anch'essa ad escludere l'audizione del Capo della Polizia. Si deve tenere conto, infatti, che l'istituto che lo schema di

decreto legislativo è diretto ad introdurre nell'ordinamento è del tutto irrilevante per l'attività di polizia giudiziaria e più in generale di indagine: la valutazione della particolarità tenuta del fatto attiene unicamente alla fase giurisdizionale. Una valutazione del genere non può e non deve essere fatta da parte della polizia giudiziaria. Le indagini devono svolgersi comunque: sarà poi il magistrato a decidere se si tratti di un fatto di particolare tenuta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non condividere assolutamente le motivazioni per le quali non è stata ammessa dalla Presidenza della Commissione l'audizione del Capo della Polizia, richiesta dal Gruppo Movimento 5 Stelle. Non ritiene che spetti alla Presidenza esprimere delle valutazioni sulla funzionalità della predetta audizione rispetto al procedimento in corso, in quanto si tratterebbe di una valutazione di ordine politico che la Presidenza non può fare, dovendosi limitare all'applicazione del Regolamento. Sono del tutto errate anche le valutazioni fatte sul merito dell'istituto dalle quali deriverebbe, secondo la Presidenza, l'estraneità della materia rispetto alla competenza della Polizia. Ricorda che in passato considerazioni del genere non sono state mai fatte in merito a disposizioni penali. Ritiene che la Presidenza della Commissione non possa sopprimere il diritto dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle a conoscere la valutazione del Capo della Polizia su un provvedimento che sarà sicuramente causa dell'aumento della microcriminalità. A suo parere la vera ragione per la quale si è esclusa l'audizione del Capo della Polizia è la cancellazione di ogni margine di critica per un provvedimento che, come risulta dagli interventi fatti ieri in Assemblea in occasione del dibattito sulla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, preoccupa fortemente tanto il Ministro della Giustizia quanto il relatore, il deputato Ermini. Invita il Presidente della Commissione a non comportarsi da dipendente di partito impedendo delle audizioni

solo perché non sono gradite al suo partito di appartenenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in primo luogo stigmatizza l'ultima parte dell'intervento del deputato Bonafede, sottolineando che non consente a nessuno di offendere gratuitamente e senza alcun fondamento la Presidenza della Commissione. Per quanto attiene alla decisione di non sentire il Capo della Polizia, ribadisce quanto già detto in precedenza facendo presente di aver deciso di dare conto delle ragioni di tale esclusione per ragioni di trasparenza e per evitare strumentalizzazioni politiche.

Walter VERINI (PD), invita il deputato Bonafede a non vedere dietro alle decisioni della Presidenza dei complotti politici che non esistono. Dopo aver condiviso le motivazioni della decisione della Presidenza, sottolinea che il Presidente della Commissione ha dichiarato di aver sentito per le vie brevi il Capo della Polizia, per cui è da ritenere che anche secondo costui la sua audizione sarebbe quantomeno fuori luogo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce nuovamente che sarebbe opportuno, al fine di approvare un parere che, per quanto possibile, sia espressione della commissione nel suo complesso, che potessero pervenire al relatore, entro le ore 11 di martedì 27 gennaio, le osservazioni dei deputati. In tal modo il relatore potrebbe predisporre per la stessa giornata di martedì, dopo lo svolgimento delle audizioni, una proposta di parere da votare il giorno dopo.

Vittorio FERRARESI (M5S), contesta la decisione della Presidenza di non sentire il Capo della Polizia, in quanto tale audizione servirebbe ad acquisire l'opinione di chi opera sul campo in merito ad un provvedimento che aumenterà la criminalità e che, quindi, come tale, tocca da vicino l'attività della polizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'istituto della particolare tenuità

del fatto è del tutto estraneo all'attività di polizia.

Vittorio FERRARESI (M5S), non condivide assolutamente l'affermazione del Presidente di Commissione, che si basa su considerazioni politiche. Ritiene inoltre inopportuno che il Presidente della Commissione continui ad interrompere gli interventi dei deputati quando non li condivide. Ritiene del tutto sbagliata anche la decisione di concludere l'esame dello schema di decreto legislativo il 28 gennaio, quando il termine scade il 7 febbraio. Proprio perché il suo gruppo ha un atteggiamento non ostruzionistico ma costruttivo, sottolinea l'esigenza che la Commissione possa avere a disposizione tutto il tempo che le spetta per esaminare il provvedimento ed esprimere un parere costruttivo al Governo. Conclude dichiarando che da parte del suo gruppo vi è l'intenzione di svolgere un esame approfondito del testo, senza fare barricate, avendo unicamente l'obiettivo di individuare le soluzioni per correggere un testo che al momento non può che essere fortemente criticato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i lavori parlamentari saranno dedicati a partire da giovedì 29 gennaio all'elezione del Capo dello Stato. Considerato che non è dato sapere quanto durerà questa fase, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere prima del 29 gennaio. Proprio per evitare che siano comprese le prerogative dei gruppi e dei singoli parlamentari, è stato rivolto l'invito ai componenti della Commissione di trasmettere, entro le ore 11 di martedì 27 gennaio, al relatore, onorevole Ermini, le eventuali osservazioni e condizioni da inserire nella proposta di parere, che il relatore presenterà nella stessa giornata di martedì dopo lo svolgimento delle audizioni. A partire da oggi, pertanto, ciascun deputato, ha sette giorni per sottoporre al relatore le proprie considerazioni sul testo. Naturalmente ciò non pregiudica la possibilità di presentare proposte alternative di parere alla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.55

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 1957 Ermini, C. 2165 Ferranti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, come già preannunciato nella scorsa seduta, oggi si procederà all'abbinamento al disegno di legge in esame delle proposte di legge vertenti sulla medesima materia. A causa della differente ampiezza di contenuto dei progetti di legge in questione e, quindi, della non perfetta coincidenza della materia, non ho proceduto all'abbinamento d'ufficio.

Dopo una disamina di tutte le proposte di legge assegnate alla Commissione, propongo di abbinare al disegno di legge in esame le seguenti proposte di legge: Ferranti ed altri: « Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati » (2165); Gullo: « Modifica dell'articolo 119 del codice di procedura penale, concernente la partecipazione del sordo e del muto ad atti del procedimento » (1967); Gullo: « Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile, concernente l'interrogazione del sordo e del muto » (1966); Ermini ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa » (1957); Di Lello: « Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta » (1604); Fratoianni e Daniele Farina: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale » (1285); Colletti ed altri: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione » (1194); Ferranti ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene » (370); Caparini ed altri: « Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite » (408); Ferranti ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali » (373); Ferranti ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova » (372).

Vittorio FERRARESI (M5S) prende atto che non è stata accolta la richiesta formulata dal deputato Andrea Colletti la scorsa seduta di abbinare, previa nuova

assegnazione alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1751, recante « Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico », presentata dal deputato Francesca Businarolo, che è stata assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro pubblico e privato. Trattandosi di un provvedimento volto ad introdurre misure efficaci contro i reati contro la pubblica amministrazione, ribadisce la richiesta già formulata in passato di procedere all'esame, anche in congiunta con

la Commissione Lavoro, di tale proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dopo aver preso atto della richiesta del deputato Ferraresi ed averlo invitato a far formulare la medesima richiesta dal rappresentate del Gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 613-bis » sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, del-

l'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

1. 11. *(Ulteriore nuova formulazione)* Il relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Frusone</i>)	37
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Basilio</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine previsto dal regolamento per l'espressione del parere della Commissione è scaduto domenica 18 gennaio e che il Governo si è tuttavia impegnato, su richiesta del relatore, ad attendere tale parere fino alla giornata odierna.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), sottolineando di avere svolto un lavoro attento, ragionato e rispettoso della normativa vigente in materia di controllo sui

programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma. Rivendica, quindi, la piena paternità della proposta di parere testé illustrata, dicendosi convinto che sia stato doveroso, da parte sua, assumere le posizioni che ha assunto.

Elio VITO, *presidente*, nel ringraziare il Governo per la disponibilità assicurata ad attendere la seduta odierna per l'espressione del parere, ricorda che l'Assemblea è convocata per le ore 9. Avverte, quindi, che organizzerà i lavori in modo da assicurare che la votazione della proposta di parere avvenga prima dell'inizio della seduta di Assemblea, in modo da evitare ulteriori ritardi nell'espressione del parere.

Luca FRUSONE (M5S) presenta una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto) rammenta che già in occasione dell'esame del Programma pluriennale navale (di cui all'atto del Governo n. 116) erano state evidenziate le incongruenze connesse al diverso regime previsto per il parere parlamentare dal codice per l'ordinamento militare, da un lato, per i programmi approvati con decreto del Ministro della difesa e finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio (articolo 536) e, dall'altro, per i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa finanziati mediante contributi pluriennali (articolo 537): nel primo caso, il parere è in qualche misura vincolante; nel secondo caso, è un parere non vincolante.

Ritiene che, per evitare gli scompensi derivanti dalla citata doppia procedura, la soluzione migliore sia quella di prevedere che entrambe le tipologie di parere siano vincolanti, stabilendo, altresì, l'obbligo del Governo di rendere informazioni alle Commissioni anche in merito alle eventuali modifiche apportate ai programmi approvati.

Auspica, quindi, che si possa procedere in tempi rapidi a una modifica normativa

delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare sopra richiamate, al fine di superare le difficoltà evidenziate.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia che il gruppo della Lega Nord voterà contro la proposta di parere presentata dal relatore. Sottolinea, infatti, come – non essendo ancora stato predisposto il cosiddetto Libro bianco della difesa, che dovrà ridefinire il quadro strategico di riferimento per lo strumento militare – non vi sia alcun criterio che permetta di valutare la congruità del tipo di armamenti e di Forze armate di cui si parla nel Programma pluriennale navale con il modello di difesa che l'Italia intende sviluppare nei prossimi anni. Osserva, ad esempio, che la Marina italiana è sempre più impegnata nel controllo del Mediterraneo e che pertanto dovrebbe dotarsi di navi adatte al soccorso dei migranti e al loro riaccompagnamento nei Paesi di provenienza.

Manifesta, dunque, perplessità sulle modalità con le quali il Governo sta procedendo, che si caratterizzano per la stessa leggerezza già vista nella gestione della vicenda dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Al riguardo di quest'ultima vicenda, rileva incidentalmente che, una volta terminata questa fase di responsabile unità delle forze politiche, occorrerà fare piena luce sulle cause che hanno portato a questa situazione di ingiusto trattenimento dei due militari per ormai quasi tre anni e sottolinea come la vicenda rivesta un'importanza non inferiore a quella del programma navale che la Commissione sta discutendo.

Rosanna SCOPELLITI (AP), nel ringraziare sia il relatore, per l'importante lavoro svolto, sia il Governo, per la sensibilità dimostrata nell'attendere l'espressione del parere parlamentare ancora due giorni, preannuncia il voto favorevole da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sottolinea, innanzitutto, di aver condiviso le perplessità manifestate dall'onore-

vole Scanu nella precedente seduta, che non possono non essere condivise soprattutto nella legislatura in corso, che si è contraddistinta sin dall'inizio per lo sforzo per il raggiungimento della massima trasparenza e chiarezza, soprattutto in relazione alla spesa pubblica.

Respinge, quindi, ogni insinuazione su presunte pressioni che sarebbero state esercitate dall'esterno sui commissari, evidenziando come la proroga di due giorni sia stata importante anche per fugare ogni dubbio in merito a un possibile condizionamento del voto della Commissione.

Infine, auspica che in futuro i dissidi interni alla Commissione non siano più strumentalizzati al fine di condurre battaglie ostruzionistiche in Assemblea — come avvenuto in questa occasione nella discussione sulle riforme costituzionali — che per quanto lecite riguardano provvedimenti che non risultano legati in alcun modo alla dialettica interna della Commissione difesa.

Giorgio ZANIN (PD) chiede all'onorevole Frusone di precisare la condizione poste nella sua proposta di parere alternativa relativamente alla destinazione delle risorse stanziare per gli oneri di finanziamento e non più necessarie per tale finalità.

Daniele MARANTELLI (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere impegnativa e doverosamente rispettosa dei precetti normativi introdotti con la legge n. 244 del 2012.

Manifesta, quindi, apprezzamento per la collaborazione assicurata dal Governo a fornire tutti i chiarimenti richiesti e per il raccordo che si è realizzato al riguardo tra l'Esecutivo e la Commissione, rigettando l'accusa che il proprio gruppo abbia voluto in alcun modo dispensare patenti di moralità a qualcuno.

Luca FRUSONE (M5S) preannuncia un voto contrario da parte del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ribadendo la posizione del proprio gruppo non favorevole all'impianto di fondo del

Programma navale. Ritiene che l'acquisto della tipologia di navi prevista nel Programma non sia in linea con le esigenze della Marina italiana e condivide le osservazioni critiche svolte dall'onorevole Marcolin in merito alla perdurante mancanza di un Libro bianco della difesa.

Aggiunge che l'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento è in alcuni casi, ad avviso del suo gruppo, di vera presa in giro: come quando si dice che le navi da dismettere nei prossimi anni sono circa 50, laddove da altre fonti risulta che sono molte meno; o come quando ci si accorge che lo schema di decreto in esame era stato abbozzato prima che il Parlamento si pronunciasse sul Programma navale.

Ciò premesso, rispondendo al deputato Zanin, chiarisce che l'auspicio del proprio gruppo è che le risorse risparmiate a seguito della decisione di non contrarre mutui bancari, anziché essere rese disponibili per l'acquisto di ulteriori unità navali, siano restituite alle casse dello Stato per essere impiegate per finalità di altro tipo, come inizialmente prospettato dal relatore. In conclusione, si rammarica per le resistenze che il relatore non è riuscito ad abbattere e che hanno impedito di fare qualcosa di buono con le risorse recuperate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore e chiede che si dia atto al Governo che la disponibilità dimostrata ad attendere altri due giorni ha consentito al relatore stesso e alla Commissione di giungere all'espressione di un parere pienamente meditato. Quindi, rilevato che nelle premesse della proposta di parere in esame vengono tra l'altro richiamate testualmente le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione sul Programma navale (atto n. 116) — tra cui quella di cui al numero 4) di quel parere, relativa al vincolo alla spesa per investimenti che sarebbe stato posto dalla legge Di Paola — dichiara che il Governo ribadisce a questo riguardo quanto detto nel corso della discussione

dell'atto del Governo n. 116 e rinvia in particolare a quanto da lui dichiarato nella seduta del 4 dicembre 2014.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ».

Atto n. 126.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 25 gennaio e che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti chiesti dal relatore e dagli altri colleghi fin qui intervenuti.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione, che illustra (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto) chiede al relatore se sia disponibile a riformulare l'osservazione volta a garantire risorse per l'assistenza logistica, innalzando al 95 per cento la percentuale di efficienza delle prestazioni da fornire anche fuori area.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il limite del 90 per cento è fissato da disposizioni normative che non possono essere modificate con un parere parlamentare né disattese dal Governo.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole da parte del

gruppo del Partito democratico sulla sua proposta di parere.

Ritiene importante e doveroso che nella Commissione ognuno possa essere portatore di idee sulle quali confrontarsi, anche con veemenza, purché il tutto avvenga sempre in una cornice normativa certa. Al riguardo fa presente di essersi sempre impegnato affinché le differenziazioni con gli altri colleghi potessero svolgersi esclusivamente nell'ambito delle discussioni di merito e mai nell'ambito delle procedure, che devono essere doverosamente rispettate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 gennaio il relatore, onorevole D'Arienzo, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame, chiedendo alcuni chiarimenti al Governo e riservandosi di presentare una proposta di parere successivamente. Segnala che il termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni di merito scade alle 15 e che sarebbe pertanto opportuno che la Commissione esprimesse il proprio parere già nella seduta odierna.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che la norma prevista dall'articolo 4, comma 4, del provvedimento in esame ha prorogato al 30 giugno 2015 il termine fino al quale possono essere impiegate su navi mercantili in funzione antipirateria anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici propedeutici previsti dal decreto del ministro dell'interno n. 154 del 2009, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali. Al riguardo precisa che la proroga è stata inserita nel decreto-legge in esame perché la norma prorogata veniva in scadenza il 31 dicembre 2014 e il Governo intendeva assicurarne la vigenza senza lacune ancora fino al 30 giugno 2015: e questo in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno ha predisposto il disciplinare tecnico dei corsi teorico-pratici sopra richiamati e che a partire dalla seconda metà dell'anno non sarà più necessario fare ricorso a personale che non abbia frequentato i corsi.

Per quanto riguarda, invece, la proroga al 31 marzo 2015 dell'impiego delle Forze armate in concorso alle Forze di polizia nelle operazioni di controllo e sicurezza del territorio, precisa che, nell'ambito delle 3.000 unità previste dal decreto, i

militari specificamente impiegati per le attività di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale a Napoli e a Caserta ammontano a 50 unità in ciascuna provincia e che rimangono invariate le aliquote complessive impiegabili per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili, che ammontano, rispettivamente, a 200 unità per la provincia di Napoli e a 170 unità per la provincia di Caserta.

Conclude assicurando che il Governo è seriamente impegnato a cercare di reperire le risorse per estendere l'intervento a tutto il 2015, incrementando altresì il numero delle unità impiegate.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato 4*).

Tatiana BASILIO (M5S) presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 5*), chiedendo chiarimenti riguardo all'incremento del contingente di militari preannunciato dal rappresentante del Governo, ed in particolare chiede conferma che il contingente stanziato nella terra dei fuochi sarà aumentato.

Elio VITO, *presidente*, chiarisce che il sottosegretario Rossi faceva riferimento all'operazione « Strade sicure », nell'ambito della quale sono ricomprese anche le unità utilizzate fin qui per le esigenze connesse al controllo del territorio della cosiddetta « terra dei fuochi ». È invece il relatore a fare riferimento, nella sua condizione, alla operazione « terra dei fuochi ». Il problema è che lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto nella legge di stabilità per il 2015 era destinato solo alle esigenze per il contrasto alla criminalità ambientale nella « terra dei fuochi » e si riferiva all'intera annualità, mentre il decreto-legge di proroga termini prevede che l'intervento si estenda per soli 3 mesi, e questo in modo da poter utilizzare le risorse anche nell'ambito dell'operazione « Strade sicure ».

Auspica, quindi, che vi possa essere un aumento sia delle risorse sia dei militari impiegati nell'ambito del contrasto alla criminalità ambientale nella « terra dei fuochi », oltre che una proroga per l'intero anno.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, sollecitando il Governo ad impegnarsi per incrementare il contingente complessivo di militari utilizzati nel controllo del territorio e, quindi, anche quello impiegato nella « terra dei fuochi ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI precisa che, nell'ambito del contingente di 3.000 unità, il decreto-legge salvaguarda – fino al 31 marzo 2015 – il numero di militari attualmente impiegati per la vigilanza ambientale nella « terra dei fuochi », vale a dire 50 unità per ciascuna provincia. Nel segnalare, quindi, che sussiste il problema di reperire le risorse necessarie per finanziare entrambe le operazioni dopo il 31 marzo 2015, dichiara che il Governo sta lavorando in vista di una ulteriore proroga a tutto il 2015 di entrambe le operazioni, incrementando anche il numero delle unità di militari complessivamente impiegati nel territorio italiano, mentre nessuna decisione è stata ancora assunta in merito ad un possibile aumento del contingente impiegato nella terra dei fuochi per la vigilanza ambientale, anche perché si tratta di una decisione che coinvolge anche le prefetture interessate.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede chiarimenti riguardo al termine del 30 giugno 2015 per la proroga dell'impiego delle guardie giurate sui mercantili in funzione antipirateria.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ribadisce che a partire dal 30 giugno 2015 l'esigenza della normativa eccezionale riguardante l'impiego sui mercantili in funzione antipirateria di guardie giurate che non hanno frequentato i corsi teorico-

pratici di formazione sarà superata in quanto il dicastero dell'interno ha comunicato di aver terminato l'iter di predisposizione del disciplinare tecnico dei citati corsi e pertanto, in futuro, si potrà disporre del personale appositamente formato.

Tatiana BASILIO (M5S) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, mantenendo la proposta alternativa di parere del proprio gruppo.

Osserva, infatti, che lo strumento della decretazione d'urgenza è stato utilizzato per ignorare decisioni recentemente prese dal Parlamento. Si riferisce alla norma della legge di stabilità che ha destinato dieci milioni di euro alla prosecuzione dell'impiego di militari nella « terra dei fuochi », risorse con le quali si sarebbe potuto anche prevedere l'utilizzo di aerei a pilotaggio remoto, come ipotizzato nella risoluzione 8-00093 approvata dalla Commissione in maniera unitaria.

Ritiene che si sarebbero dovute reperire le risorse necessarie per l'operazione Strade sicure attraverso altri fondi, ad esempio ricorrendo alle disponibilità derivanti dal ritiro del contingente militare impiegato in Afghanistan nella base di Herat.

Manifesta, infine, contrarietà anche con riguardo alla proroga del regime transitorio relativo alle guardie giurate impiegate sui mercantili in funzione antipirateria, ritenendo che sarebbe stato più corretto che la disposizione fosse stata inserita nel decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Rosanna SCOPELLITI (AP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiarandosi certa che il Governo manterrà fede agli impegni preannunciati.

Auspica, quindi, che si possano davvero reperire le risorse necessarie per incrementare sia il contingente di militari impiegato nell'operazione « Strade sicure », sia quello impiegato per il contrasto alla criminalità ambientale nella « terra dei fuochi », garantendo la prosecuzione degli interventi anche oltre il 31 marzo 2015.

Conclude riservandosi, in caso contrario, di proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di adottare le opportune iniziative per la « terra dei fuochi ».

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto contrario sia sulla proposta di parere del relatore, sia sulla proposta di parere alternativa del Movimento 5 Stelle.

Ritiene, infatti, che, con la proroga di disposizioni attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, venga di fatto esautorato il lavoro del Parlamento. Replica inaccettabile, ad esempio, che dal 2011 ad oggi non sia ancora stato approvato il protocollo che disciplina i corsi per le guardie giurate impiegate sui mercantili in funzione antipirateria, così come che l'impiego di personale delle Forze armate per il controllo del territorio venga prorogato da oltre 7 anni. Sarebbe più corretto affrontare il tema della sicurezza del

territorio in maniera diversa, destinando maggiori risorse alle Forze di polizia. Per tali ragioni, ribadisce, dunque, il voto contrario da parte del gruppo di SEL.

Valeria VALENTE (PD), condividendo la proposta di parere illustrata, ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Rivolge, quindi, un appello al Governo affinché mantenga l'impegno a garantire la prosecuzione dell'impiego di militari nelle province della Campania sia in funzione di vigilanza dei siti sensibili, sia in funzione di contrasto alla criminalità ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 128).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n. 128);

rilevato che lo schema di decreto concerne l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2014), come successivamente rimodulati, relativi alla realizzazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014 (atto n. 116);

richiamato il parere espresso dalla Commissione sul predetto Programma pluriennale nella seduta dello scorso 4 dicembre, che è stato favorevole con le seguenti condizioni:

« 1) il Governo trasmetta alla Commissione l'elenco delle singole unità navali da dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;

2) il Governo assicuri che le imprese che risulteranno assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare si impegnino contrattualmente con il committente a fornire tutto ciò che riguarda il supporto logistico integrato e l'accrescimento delle capacità di supporto *in house*;

3) il Governo trasmetta alla Commissione, non appena disponibili, i con-

tenuti essenziali degli accordi negoziali tra il Ministero della difesa e le imprese assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare, comprensivi delle eventuali varianti apportabili in corso d'opera e delle eventuali penali, nonché i relativi capitolati tecnici, corredati dei costi unitari previsti e dei tempi di consegna;

4) posto che, secondo quanto previsto, da ultimo, dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, la spesa per investimenti su sistemi d'arma, comprensiva degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, deve essere contenuta nella misura del 25 per cento della spesa complessiva per la funzione Difesa, il Governo chiarisca all'interno del prossimo Documento programmatico pluriennale in che modo intenda garantire tale obiettivo, nell'intero arco temporale di riferimento del programma stesso;

5) considerato che le nostre Forze armate partecipano all'estero ad operazioni congiunte con le Forze armate di Paesi alleati, nell'ambito delle missioni internazionali, si garantisca che le unità navali che la Marina intende acquisire siano in grado di operare integrandosi con i mezzi delle Forze armate dei principali Paesi alleati »;

rilevato che il Governo non ha ancora soddisfatto la condizione 1) e ribadita pertanto la necessità di acquisire tali dati quanto prima;

premessi che:

lo schema del decreto interministeriale in esame disciplina le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati di cui al predetto articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2014, per l'importo complessivo di euro 5.427.908.654;

l'articolo 2, comma 2, e il connesso allegato 1 dello schema definiscono un piano di erogazioni a favore dei soggetti affidatari della realizzazione dei singoli programmi articolato in parte su erogazioni dirette e per la restante parte sull'erogazione del netto ricavi attivabile a seguito delle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati;

l'articolo 7 dello schema stabilisce che qualora le risorse dei contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa;

il costo di realizzazione dei singoli programmi risulta complessivamente pari a euro 3.829.000.000 (articolo 2, comma 1, e allegato), i quali – nell'ipotesi di ricorso a istituti finanziari – sono erogati in parte con contributi diretti (per complessivi 36.377.429 euro) e per la restante parte con il netto ricavo (per complessivi euro 3.792.622.571) stimato a seguito della attualizzazione della quota di contributi residua (pari a 5.391.531.225): in tale ipotesi risultano quindi imputate ad oneri di finanziamento 1.598.908.654, pari a circa il 30 per cento dell'importo complessivo stanziato per il programma navale;

a seguito dell'avvenuta rimodulazione delle risorse stanziato per i contributi, risulta allo stato possibile finanziare il programma navale in modo diretto, evitando il ricorso agli istituti finanziari e il conseguente impegno delle somme inizialmente preventivate per gli oneri di finanziamento, le quali si rendono quindi disponibili per altri utilizzi;

espresso l'auspicio che in futuro il Governo individui modalità di finanziamento dei programmi d'armamento che limitino il più possibile il ricorso al finanziamento da parte di istituti finanziari, riducendo o addirittura eliminando la componente degli oneri di finanziamento;

premessi altresì che:

l'articolo 3 prevede che spetti al Ministero della difesa provvedere, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi e al perfezionamento dei relativi contratti;

secondo quanto specificato nel Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014 (atto n. 116), il programma stesso, per quanto riguarda i rapporti con l'industria, « si traduce in investimenti nel settore della cantieristica navale nazionale, nella sua più ampia accezione e rilevanza socio-economica », anche se, sotto il profilo della cooperazione internazionale, « sono in fase di valutazione di fattibilità amministrativa soluzioni eventualmente perseguibili per lo sviluppo di parte del programma nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa, di cooperazioni internazionali bilaterali ovvero nel contesto dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-CAR) »,

preso atto dei rilievi trasmessi dalla Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia rideterminato l'ammontare dei contributi pluriennali indicati all'articolo 1, in conformità con la rimodulazione delle risorse disposta dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

2) le risorse stanziare per gli oneri di finanziamento non più necessarie per tale finalità siano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica oppure, ove necessario e in ogni caso informandone le competenti Commissioni parlamentari, siano utilizzate per l'implementazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014. In tale ultima ipotesi, all'articolo 7, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Le risorse stanziare per gli oneri di finanziamento, non più necessarie per tale finalità, sono utilizzate per l'implementazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014, esclusivamente ai fini dell'acquisto, nel limite delle risorse effet-

tivamente disponibili, delle costruzioni navali previste dal citato programma, ivi inclusi i quattro pattugliatori di altura opzionali. »;

3) il testo definitivo del decreto, una volta adottato, sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti;

4) il Governo renda noti al Parlamento i soggetti che risulteranno affidatari della realizzazione dei singoli programmi di cui allo schema in esame, unitamente ai criteri adottati per la loro individuazione;

5) il Governo garantisca che gli effetti positivi, in termini di occupazione e di sviluppo industriale, derivanti dalla realizzazione del programma riguardino le imprese operanti nella cantieristica nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 128)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO FRUSONE**

La IV Commissione (Difesa),

rilevato che:

lo schema di decreto concerne l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), come successivamente rimodulati, relativi alla realizzazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014 (atto n. 116);

il predetto Programma pluriennale prevedeva l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di sei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA), 1 Unità d'altura di Supporto logistico (*Logistic Support Ship* – LSS), una Unità anfibia multiruolo (Landing Helicopter Dock LHD) e due Unità polifunzionali ad elevata velocità;

oltre a questi materiali, definiti nel programma, sono stati inseriti in opzione quattro ulteriori PPA, per ovviare a limiti di bilancio;

tale elenco è direttamente richiamato nelle premesse dello schema di decreto oggetto di parere, senza i quattro pattugliatori opzionali;

premesso che:

il costo di realizzazione dei singoli programmi risulta complessivamente pari a euro 3.829.000.000 (articolo 2, comma 1, e allegato), senza i 4 pattugliatori in opzione;

nell'ipotesi di ricorso a istituti finanziari, così come inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013, sono erogati in parte con contributi diretti (per complessivi 36.377.429 euro) e per la restante parte con il netto ricavo (per complessivi euro 3.792.622.571) stimato a seguito della attualizzazione della quota di contributi residua (pari a 5.391.531.225) e risultano quindi imputate ad oneri di finanziamento circa il 30 per cento dell'importo complessivo stanziato per il programma navale;

lo schema del decreto interministeriale in esame disciplina le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati di cui al predetto articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2014, per l'importo complessivo di euro 5.427.908.654;

l'articolo 2, comma 2, e il connesso allegato 1 dello schema definiscono un piano di erogazioni a favore dei soggetti affidatari della realizzazione dei singoli programmi articolato in parte su erogazioni dirette e per la restante parte sull'erogazione del netto ricavi attivabile a seguito delle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati;

l'articolo 6 prevede che il Ministero della difesa possa adottare differenti soluzioni tecniche, ma non prevedere con questo decreto l'acquisizione di ulteriori materiali rispetto alla lista elencata precedentemente;

l'articolo 7 dello schema stabilisce che qualora le risorse dei contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa;

secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 gennaio 2015, a seguito dell'avvenuta rimodulazione delle risorse stanziato per i contributi, risulta allo stato possibile finanziare il programma navale in modo diretto, evitando il ricorso agli istituti finanziari e il conseguente impegno delle somme inizialmente preventivate per gli oneri di finanziamento, le quali si rendono quindi disponibili per altri utilizzi;

sarebbe auspicabile che in futuro il Governo individui modalità di finanziamento dei programmi d'armamento che limitino il più possibile il ricorso al finanziamento da parte di istituti finanziari, riducendo o addirittura eliminando la componente degli oneri di finanziamento;

premessi, altresì, che:

l'articolo 3 prevede che spetti al Ministero della difesa provvedere, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi e al perfezionamento dei relativi contratti;

secondo quanto specificato nel Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014 (atto n. 116), il programma stesso, per quanto riguarda i rapporti con l'industria, « si traduce in investimenti nel settore della cantieristica navale nazionale, nella sua più ampia accezione e rilevanza socio-economica », anche se, sotto il profilo della coopera-

zione internazionale, « sono in fase di valutazione di fattibilità amministrativa soluzioni eventualmente perseguibili per lo sviluppo di parte del programma nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa, di cooperazioni internazionali bilaterali ovvero nel contesto dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-CAR) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il provvedimento sia riformulato per tenere conto delle modifiche inserite nella legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), a seguito del venire meno dell'esigenza di ricorso ad istituti di finanziamento;

le risorse stanziato per gli oneri di finanziamento, non più necessarie per tale finalità, siano restituite all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in quanto lo schema di decreto non prevede l'acquisizione di ulteriori mezzi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente schema di decreto e dello stesso articolo 6;

siano definiti i soggetti che risulteranno affidatari della realizzazione dei singoli programmi di cui allo schema in esame, indicando l'eventuale partecipazione ai programmi di altri stati, anche attraverso agenzie come l'OCCAR e siano comunicati al Parlamento, unitamente ai criteri adottati per la loro individuazione;

all'articolo 6, venga prevista la comunicazione, qualora sussistano le condizioni specificate nel medesimo articolo, alle Commissioni parlamentari competenti.

ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia » (Atto n. 126)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia »;

rilevato che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una piattaforma idonea all'impiego operativo in ambiente digitalizzato in grado di garantire la massima protezione possibile sia al personale dell'equipaggio sia a quello trasportato, di coprire un ampio spettro di missioni nonché, infine, di operare congiuntamente con i principali Paesi partner in ambito UE e NATO;

sottolineato che tale piattaforma si è rivelata una scelta evolutiva estremamente performante, come è stato dimostrato nei molteplici impegni italiani sia all'estero che in Patria e che le unità di nuova acquisizione andranno a sostituire i veicoli da trasporto truppa blindati attualmente in servizio, che rispondono a caratteristiche tecniche e operative non più adeguate e sostenibili;

evidenziato come la nota illustrativa che accompagna il programma reputi essenziale il programma in esame anche in relazione al quadro geostrategico di forte instabilità che si va determinando;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia sostituito al punto 6 il secondo periodo con il seguente: « Per gli anni successivi al 2017, alla copertura dell'intero programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi »;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di garantire, nei contratti, che le risorse per l'assistenza logistica siano comprensive dell'addestramento del personale e delle prestazioni da fornire anche fuori area, secondo una percentuale di efficienza che tenga conto delle vigenti prescrizioni normative che, per il fuori area, è fissata al 90 per cento.

ALLEGATO 4

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2803 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

rilevato positivamente che l'articolo 1, comma 3, proroga anche per l'anno 2015 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente, già prorogate per il 2014 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013, e che il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni relative agli stessi settori per l'anno 2014, previste dall'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine fino al quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge;

considerato che l'articolo 4, comma 6, proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, con

un impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, precisando che il contingente è altresì posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale;

espressa preoccupazione per il fatto che il medesimo articolo 4, comma 6, dopo aver quantificato in 10 milioni di euro gli oneri dell'intervento, precisa che a tale spesa si provvede mediante il ricorso alle risorse finanziarie stanziare dalla legge di stabilità per l'anno 2015 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania interessate dal fenomeno dei roghi tossici (cosiddetta Terra dei fuochi) per l'anno 2015 (articolo 1, comma 199, legge n. 190 del 2014), qualificato come intervento indifferibile;

preso atto positivamente del fatto che per effetto del rinvio di un anno, rispetto ai tempi attualmente previsti, dell'avviato processo di privatizzazione delle strutture centrali della Croce Rossa italiana, disposto dall'articolo 7, comma 2, il personale del Corpo militare della Croce Rossa in servizio attivo dovrà transitare nel ruolo civile dell'Ente non oltre il 31 dicembre 2017;

ritenuto auspicabile che siano salvaguardati i livelli occupazionali del personale del Corpo militare presso la CRI in servizio temporaneo al 31 dicembre con

particolare riguardo al contingente militare previsto di 300 unità per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate resi dai Corpi ausiliari, ampliando di 150 unità la riserva *ad hoc* costituita nell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 6, sia individuata la modalità per garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campa-

nia della cosiddetta Terra dei fuochi non solo per il primo trimestre 2015, ma anche per i restanti nove mesi del medesimo anno, conformemente a quanto stabilito dal Parlamento con la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 199);

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che eventuali ulteriori proroghe delle disposizioni relative all'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali siano previste nell'ambito dei decreti-legge sulle missioni, in quanto provvedimento più idoneo rispetto alla *ratio* della previsione.

ALLEGATO 5

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2803 Governo).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO BASILIO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che:

il Governo con questi ormai consueti « milleproroghe » compie l'operazione di rinviare, differire o sospendere la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di « sistemazione » della legislazione vigente, in quanto lo strumento della decretazione d'urgenza è eccezionale e, per sua natura, dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile;

si arriva all'assurdo per esempio che con il comma 6 dell'articolo 4 si smonta a meno di un mese dalla sua approvazione da parte delle Camere, il finanziamento per il pattugliamento ed il contrasto della criminalità organizzata in Campania (Terra dei fuochi) dirottando quelle risorse verso altri obiettivi non tutti meritevoli di un dispiegamento – che va sempre considerato straordinario e limitato nel tempo – delle Forze armate in funzione di ordine pubblico;

ricordato in particolare come la Commissione difesa della Camera dei deputati ha approvato il 17 dicembre 2014 la risoluzione unitaria (firmata dai deputati Rizzo, Sammarco e Scanu) nella quale si impegna il Governo « ad avviare un'istruttoria interministeriale per verificare se sia

possibile sotto il profilo tecnico-operativo e opportuno o vantaggioso sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto (APR) civili o militari (e in questo caso eventualmente anche di classe strategica « Predator ») per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo – in concorso con le Forze armate e di polizia dislocate *in loco* – del territorio campano della cosiddetta « Terra dei fuochi », a fini di prevenzione e repressione dei delitti a carattere ambientale »;

il dirottamento di queste risorse (secondo la relazione che accompagna il decreto si tratterebbe addirittura di 9,7 milioni sui 10 stanziati per il 2015) dalla Terra dei fuochi ad altre zone del Paese vanifica di fatto gli effetti della risoluzione sopra citata prosciugando le risorse anche per la sperimentazione di forme di pattugliamento del territorio alternative a quelle classiche e presumibilmente più efficaci;

tra gli obiettivi sensibili da vigilare da parte delle Forze armate sono stati introdotti inopportunamente anche i cantieri della TAV in Val di Susa, dove esiste un legittimo dissenso della popolazione a questa grande ed invasiva opera, che non può essere mai affrontato con la militarizzazione del territorio e con la contrapposizione delle Forze armate con la popolazione;

sarebbe inoltre opportuno che per i compiti di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto in esame venisse individuata una copertura finanziaria diversa (per

esempio attingendo ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 178 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2015 – Fondo per le missioni internazionali);

appare inopportuno reiterare ancora una volta per le guardie giurate impiegate a bordo delle navi battenti ban-

diera italiana e in funzione antipirateria la deroga a non effettuare i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154,

esprime

PARERE CONTRARIO.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04418 Palese: Sulla decurtazione delle risorse destinate al piano di azione per la coesione ... 44

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 48

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 52

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 50

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129. (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 51

INTERROGAZIONI

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.

5-04418 Palese: Sulla decurtazione delle risorse destinate al piano di azione per la coesione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 132 del

Regolamento, nello svolgimento di interrogazioni a risposta ordinaria, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante potrà replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia stato o no soddisfatto della risposta.

Il sottosegretario Graziano DELRIO, giudicando fondate le questioni poste dall'interrogante, ricorda che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, commi 122 e 123, dispone che al finanziamento degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato si provvede, per un importo

di 3,5 miliardi di euro, attraverso una riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione (PAC), attribuendo al Gruppo di Azione il compito di individuarle, entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della citata legge), tra quelle che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Evidenzia inoltre che il PAC è intervenuto, come ricordato anche dall'interrogante, a partire dalla fine del 2011, attraverso una revisione delle scelte di investimento già compiute con lo scopo, da un lato, di mettere in salvaguardia interventi e risorse i cui tempi di attuazione non risultavano coerenti con i tempi della rendicontazione sui programmi comunitari e, dall'altro, di avviare nuove azioni e progetti, maggiormente aderenti al mutato contesto economico, alcuni dei quali di natura prototipale che, in base agli esiti, si sarebbero potuti riprendere nella programmazione 2014-2020. La destinazione al PAC di una parte del cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari era finalizzata a ridurre il valore dei Programmi operativi interessati, in profondo ritardo attuativo. Sottolinea quindi come il PAC abbia consentito di sopperire alle inefficienze delle diverse amministrazioni, in particolare di quelle titolari di alcuni Programmi operativi nazionali (inclusi i POIN) e regionali dell'Obiettivo Convergenza, « salvaguardandoli » dalla certezza del disimpegno automatico delle risorse, e come ancora oggi le recenti adesioni al PAC, che riguardano anche altre amministrazioni regionali e centrali, sono finalizzate ad evitare di incorrere nella perdita delle risorse. In assenza del Piano di Azione Coesione, infatti, molte delle amministrazioni, che nel corso degli anni vi hanno aderito, non avrebbero raggiunto i *target* di spesa fissati dai regolamenti comunitari e avrebbero perso definitivamente sia le risorse comunitarie sia la

corrispondente quota di cofinanziamento statale, che sarebbe tornata nella piena disponibilità dello Stato.

Prosegue evidenziando che le risorse derivanti dalla riduzione della quota del cofinanziamento statale dei Programmi operativi, già oggetto di assegnazione da parte dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea – IGRUE – del Ministero dell'economia e delle finanze alle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione delle risorse PAC, ammontano complessivamente a circa 9,2 miliardi di euro e che la disponibilità delle risorse PAC è stata resa effettiva dal mese di aprile 2013, per circa 5,9 miliardi di euro con il decreto IGRUE del 23 aprile 2013, n. 25, e dal mese di agosto 2013, per il restante importo, con i decreti IGRUE n. 47 e n. 48 del 7 agosto 2013. Segnala inoltre che la copertura finanziaria dei progetti a valere sul PAC era comunque assicurata sia sotto il profilo programmatico sia sotto quello contabile e che, in tal modo, i progetti estrapolati dal Programma potevano essere attuati oltre le scadenze temporali della programmazione comunitaria, ma restavano e restano comunque vincolati a cronoprogrammi di attuazione che fissano tempi di avvio e di conclusione degli interventi.

Osserva che, a distanza di più di tre anni dall'avvio del PAC, si continuano a registrare inefficienze anche per quanto riguarda l'attuazione: infatti, a fronte dei 9,2 miliardi di euro già assegnati, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano impegni giuridicamente vincolanti pari a circa 2,4 miliardi di euro. Le inefficienze e i ritardi riguardano anche gli aspetti procedurali: infatti, quasi tutti gli interventi del PAC registrano ritardi consistenti rispetto ai cronoprogrammi approvati ed alcuni interventi non risultano neppure avviati. Evidenzia inoltre che, ai citati 9,2 miliardi di euro assegnati, vanno aggiunti i 2,3 miliardi di euro provenienti

da ulteriori riprogrammazioni dei Programmi operativi, ed oggetto dei prossimi decreti dell'IGRUE.

Ricorda poi che il monitoraggio del PAC e la conseguente possibile riprogrammazione erano previsti già da una norma precedente a quella citata dall'interrogante, ovvero l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, che stabilisce la competenza del Gruppo di azione in relazione al monitoraggio periodico finalizzato anche ad una possibile riprogrammazione. Inoltre le amministrazioni interessate sono state avvisate con nota del 5 settembre 2014, dall'amministrazione competente per il coordinamento dei fondi, ora Agenzia, dell'avvio del monitoraggio e della conseguente possibile riprogrammazione legata alle risorse non coperte da impegni giuridicamente vincolanti, non figuranti nella Banca Dati Unitaria dell'IGRUE alla data del 30 settembre 2014.

Sottolinea che, in un momento di crisi economica e sociale come quella che sta vivendo l'Italia in questi anni, il Governo ha ritenuto ingiustificabile tenere bloccate risorse disponibili e non utilizzate e, pertanto, ha operato la scelta di destinare parte delle risorse del PAC non impegnate alle misure per l'occupazione stabile dei lavoratori, risorse che in parte, comunque, ricadranno sui territori da cui provengono. Il Governo ha infatti agito nella consapevolezza che, in questa fase della programmazione della politica di coesione, sono state destinate alle Regioni meno sviluppate molte risorse, provenienti non solo dal bilancio comunitario per il periodo 2014-2020, ma anche dal bilancio nazionale, in particolare attraverso i cosiddetti « Programmi paralleli » ed il Fondo sviluppo e coesione. Considerata la continuità e la sovrapposizione tra i due periodi di programmazione comunitaria, le difficoltà di realizzazione e di attuazione dimostrate dalle amministrazioni statali e regionali che hanno aderito al PAC e le ingenti risorse a disposizione delle stesse amministrazioni che attuano la politica di coesione, evidenzia che gli interventi che saranno oggetto di riprogrammazione ai

sensi dell'articolo 1, commi 122 e 123, della legge di stabilità, e che comunque, come ricorda, non sono avviati, potranno trovare copertura finanziaria sia attraverso le risorse sopra menzionate, sia attraverso una rimodulazione delle risorse PAC che, anche al netto della riprogrammazione in atto, ammontano a circa 8 miliardi di euro.

Ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni di legge, comunica che le amministrazioni di coordinamento del PAC, componenti del Gruppo di Azione, hanno avviato un'attività di monitoraggio puntuale e stanno procedendo all'istruttoria delle informazioni disponibili, al fine di individuare le risorse riprogrammabili. Conferma al riguardo che, trattandosi di un bacino di risorse ampio, sarà assicurata attenzione nel considerare anche gli aspetti del possibile contenzioso fra autorità di gestione e beneficiari in presenza di impegni nascenti da fasi di negoziazione concluse.

Conclude evidenziando che il Governo ha chiaramente espresso l'intenzione di non operare alcuna deroga alla disciplina introdotta dai commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, in quanto si tratta di risorse dei cittadini, che devono essere utilizzate in favore dei cittadini stessi. Si riserva comunque la possibilità di indicare tassativamente alcune fattispecie, come l'assunzione di obbligazione da parte delle amministrazioni, o il mancato perfezionamento della notifica dell'impegno, che possono essere equiparate, in sede di applicazione dei citati commi 122 e 123, all'impegno delle risorse.

Rocco PALESE (FI-PdL) ringrazia il sottosegretario per la completezza e la rapidità della risposta e apprezza la volontà del Governo di non operare deroghe alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità per il 2015. Sottolinea le responsabilità politiche delle amministrazioni, non solo quelle del Sud, in relazione ai ritardi nell'impegno delle risorse e si augura che l'azione intrapresa dal Governo possa risolvere l'annosa questione del mancato utilizzo delle risorse PAC. Osserva però che la suddetta legge di

stabilità fissa il termine per l'impegno delle risorse al 30 settembre 2014, ovvero in un momento precedente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge stessa. Pur riconoscendo che le amministrazioni erano già state avvertite, precedentemente all'approvazione della legge di stabilità, della perdita delle risorse PAC in assenza del loro utilizzo, chiede che sia approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previste da disposizioni legislative, per posticipare al 31 dicembre 2014 il termine di cui all'articolo 1, comma 122, della legge di stabilità 2015, introducendo eventualmente nella norma anche le fattispecie che possono essere equiparate all'impegno, alle quali il sottosegretario ha fatto testé riferimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

In particolare segnala che, rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata posticipata al 2015 sia la decorrenza del contributo *una tantum* pari a 100.000 euro per la Fondazione Giuseppe Di Vagno sia quella del premio Di Vagno, pari a 40.000 euro, assegnato ogni biennio.

Fa presente che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dei Fondi di riserva e speciali relativi al triennio 2014-2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che il provvedimento fa riferimento ancora ai Fondi speciali relativi al triennio 2014-2016. Ritiene tuttavia, come già avvenuto in casi analoghi, al fine di evitare un ulteriore esame da parte del Senato, di non aggiornare il riferimento ai suddetti Fondi speciali nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Ciò premesso, segnala, comunque, che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1092-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il riferimento all'utilizzo dei Fondi speciali per il triennio 2014-2016 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

C. 2659 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan

sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. Segnala in particolare che le norme dell'Accordo prevedono che la cooperazione bilaterale tra Italia e Kazakhstan in materia militare si realizzi attraverso visite ufficiali tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze e di informazioni, partecipazione a incontri con finalità formative (articolo 3). Riguardo alla ripartizione delle spese per l'esecuzione dell'Accordo, evidenzia che la Parte ospitante dovrà garantire i trattamenti medici di emergenza ai membri della delegazione ospite, nonché i servizi di trasporto sul proprio territorio; mentre sono a carico della Parte inviante le spese di trasporto della propria delegazione per e dal territorio della Parte ospitante, nonché le spese di vitto ed alloggio (articolo 8). Preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, ritiene di non avere osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 5.128 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, segnala che al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 3 dispone che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze e che, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2014. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Con riferimento al menzionato articolo 3, recante la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2014 e dell'approvazione dei nuovi fondi speciali relativi al triennio 2015-2017 ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), giudica necessario aggiornare la copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3, posticipando la decorrenza degli oneri relativi alle spese di missione al 2015 e modificando il riferimento ai Fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai Fondi speciali 2015-2017.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia ritiene necessario che il Governo confermi, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della medesima non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e i programmi interessati (« Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » e gli altri programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio »). Segnala, tuttavia, che al fine di evitare una dequalificazione della spesa andrebbe modificata la formulazione della disposizione facendo riferimento non in generale alle dotazioni finanziarie desti-

nate alle spese di missione, come previsto dalla norma, ma a quelle di parte corrente.

Segnala, infine, l'opportunità, data la natura permanente degli oneri, di eliminare il riferimento all'anno 2014 contenuto nel comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, confermando che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, deposita agli atti della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2659 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa;

rilevata la necessità:

di aggiornare la copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2014 e dell'approvazione dei nuovi fondi speciali relativi al triennio 2015-2017 ai sensi della legge n. 190 del 2014, posticipando la decorrenza degli oneri relativi alle spese di missione al 2015

e modificando il riferimento ai Fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai Fondi speciali 2015-2017;

di modificare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, facendo riferimento non in generale alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, ma a quelle di parte corrente, e di eliminare il riferimento all'anno 2014 contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 data la natura permanente degli oneri prevista dal comma 1 del medesimo articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente e sopprimere le parole: per l'anno 2014.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per l'anno in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, evidenzia che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006, e che l'articolo 2 della Convenzione definisce « sparizione forzata » « l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo ». Segnala che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con specifico riferimento ai profili di natura finanziaria fa presente che andrebbero meglio precisati i profili applicativi dell'articolo 24, comma 6, della Convenzione (tutela dello *status* giuridico delle persone scomparse e dei loro parenti in termini di prestazioni previdenziale, di condizioni finanziarie e di stato patrimoniale). In particolare, andrebbe chiarito se le misure previste dal testo possano costituire il presupposto per la corresponsione di contributi o, comunque, di erogazioni di natura finanziaria in favore delle persone scomparse o dei loro familiari.

Non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme che prevedono il riconoscimento di misure di riparazione e

di indennizzo (articolo 24, commi 4 e 5). In proposito prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere eventuale e non prevedibile nell'ammontare degli oneri in questione, per i quali si potrà fare ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, evidenziando la necessità di acquisire i pareri dei ministeri competenti, si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

11 GEN. 2015

Roma,

UFFICIO IX

Al Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 2191/2015

All'Ufficio del coordinamento legislativo
SEDE

Rif. Prot. Entrata Nr. 2085/2015

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: D.D.L. concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012" (A.C. n. 2659) (Nota tecnica)

Risulta iscritto all'o.d.g. dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto, nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso dell'iniziativa.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta dagli Uffici della Commissione bilancio della Camera si fa presente quanto segue:

- si condivide circa l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria per le spese di missione all'anno 2015 ed il relativo triennio di riferimento al 2015 - 2017;
- la clausola di salvaguardia non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione ed i programmi interessati;
- si condivide quanto affermato dalla Commissione sia sull'opportunità di modificare la formulazione della disposizione facendo riferimento non in generale alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, ma a quelle

di parte corrente, che sull'opportunità di eliminare il riferimento all'anno 2014 contenuto nell'articolo 3, comma 2, trattandosi di oneri di natura permanente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Sull'ordine dei lavori	58

RISOLUZIONI:

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	58
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, rileva come nel decreto-legge in esame, composto complessivamente di 15 articoli, le disposizioni che più direttamente interessano la VII Commissione sono presenti nell'articolo 1, comma 9, riguardante assunzioni presso il MIBACT; nell'articolo 3, comma 3, riguardante il divieto di incroci proprietari tra TV e giornali; nell'articolo 5, riguardante i progetti per l'attrattività turistica e la valorizzazione dei beni culturali; nell'articolo 6, riguardante scuola e università; nell'articolo 10, comma 1, riguardante il Commissario liquidatore dell'Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006; nell'articolo 13, riguardante le federazioni sportive nazionali.

Segnala altresì che ulteriori disposizioni, in alcuni casi di interesse trasversale, sono presenti in altri articoli.

In linea generale, fa presente che, in molti casi, si tratta di proroghe di termini non scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge; in alcuni casi, tuttavia, si tratta di differimento di termini già scaduti.

In particolare, segnala che: l'articolo 1, comma 9, consente al MIBACT di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n.135 del 2012), limitatamente ai profili professionali specialistici. A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n.125 del 2013) – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l'ambito applicativo, come già evidenziato, ai soli profili professionali specialistici; l'articolo 3, comma 3, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani. Aggiunge che si conferma la deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica e che l'articolo 5 proroga (dal 31 marzo 2015) al 30 giugno 2015 il termine che i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 150.000 abitanti devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013 (legge n. 9 del 2014) – dei progetti per l'attrattività turistica, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il miglioramento di servizi per l'informazione al turista.

Sottolinea che l'articolo 6, comma 1, dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pub-

blica istruzione (CSPI) – organo che, in base al decreto legislativo 233 del 1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – nonché la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Ricorda che, fino al 31 dicembre 2012 è rimasto operativo il CNPI: in tale data, infatti, è spirata l'ultima proroga disposta con l'articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011 (legge n. 14 del 2012); pertanto, a decorrere da tale data, le funzioni del CNPI sono definitivamente cessate. Sottolinea che dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014), nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere, non sono dovuti. Sottolinea come questa disposizione sia importante nell'ottica della realizzazione del piano della « Buona scuola » predisposto dal Governo. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 6 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del già spirato 31 ottobre 2014) con l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014). Rileva che la relazione illustrativa chiarisce che la proroga è motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata 2013 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di poter partecipare alle procedure di selezione. Evidenzia, infatti, che « sono

stati pubblicati i risultati di 48 settori su 184 e si andrà avanti almeno per altri 3 mesi». Aggiunge che il comma 3, lettera *a*), estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni AFAM la possibilità di fruire dei premi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n.128 del 2013). In proposito, tuttavia, segnala che le risorse stanziare dalla relativa autorizzazione di spesa – originariamente fissate in 3 milioni di euro per il 2014 e, successivamente, ridotte a 1 milione di euro dall'articolo 9, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n.133 del 2014 (legge n. 164 del 2014), che le ha destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM – non risulterebbero utilizzabili nell'anno 2015, in quanto non preventivamente impegnate (i bandi, infatti, non sono stati emanati). Inoltre, come rilevato anche dal Comitato per la legislazione nel parere reso il 15 gennaio scorso, occorrerebbe, differire anche il termine per la comunicazione della graduatoria, stabilito nel 31 marzo 2014, e quello per l'emanazione dei bandi, fissato in quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2013. Rileva poi che la lettera *b*) del comma 3 estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 (legge n. 143 del 2004) per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM e che il comma 4 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) –, nonché (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti

di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, dispone che il MIUR provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Aggiunge che il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014). Al riguardo, segnala che si proroga un termine fissato con disposizioni non legislative e che il Comitato per la legislazione si è soffermato anche su tale aspetto. Specifica poi che il comma 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine previsto dal decreto-legge n. 58 del 2014 (legge n. 87 del 2014) per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011: al riguardo, il Comitato per la legislazione ha ricordato che, nel parere sul decreto-legge n. 58 del 2014, aveva segnalato la complessità della procedura prevista, confermata ora dalla relazione illustrativa del decreto in esame.

Rileva altresì che l'articolo 10, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006; l'articolo 13 differisce (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. Rileva che, fino al precedente differimento si faceva esplicito riferimento alle misure di contenimento della spesa recate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), la cui applicazione è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012,

dall'articolo 2, comma 2-*quaterdecies*, del decreto-legge 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011). Aggiunge che successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti fino al 1° gennaio 2015 e che la disposizione in esame, invece, fa generico riferimento alle « norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche ». Al riguardo segnala, innanzitutto, che sembrerebbe necessario specificare le norme di cui si intende differire l'applicazione, necessità segnalata anche dal Comitato per la legislazione. Inoltre, occorrerebbe precisare la platea dei destinatari, dal momento che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea. Segnala che, in particolare, occorrerebbe chiarire se il differimento riguardi solo le federazioni incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alle disposizioni di interesse trasversale, segnala, anzitutto, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che reca proroghe della possibilità di assunzioni a tempo indeterminato in varie pubbliche amministrazioni al fine, evidenziato nella relazione illustrativa, di poter disporre anche per il 2015 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti.

In particolare, per quanto più direttamente interessa la VII Commissione, il comma 1, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato riferite a *budget* del 2008 e del 2009 per le amministrazioni dello Stato (e, dunque, per i Ministeri). La lettera *b*) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, per (sempre per quanto di interesse) le università e gli enti di ricerca. Aggiunge che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite a *budget* del 2014 nelle amministrazioni

dello Stato e negli enti di ricerca, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013. Rileva inoltre che i commi 3 e 4 riguardano amministrazioni non di interesse di questa Commissione, mentre il comma 5, dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b*), e del comma 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, apposita richiesta dalle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta: sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

Rileva altresì che l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga e che l'articolo 10, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine fino al quale qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non può superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. Rileva poi che il comma 6 del medesimo articolo 10, nel prorogare anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, conferma l'eccezione relativa all'acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia. Aggiunge che i commi 10 e 11 dello stesso articolo 10, infine, prorogano la possibilità per le amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Sottolinea come, in particolare, il predetto comma 10 estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l'applicazione della norma che consente – con decreto del Ministro competente, da co-

municare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti; nonché estende al 2016, e relativo bilancio pluriennale, l'applicazione della disposizione prevista – in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa. Infine, rileva che il comma 11 dell'articolo 10 estende fino all'esercizio finanziario 2016 la facoltà prevista per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014. Rimanda, infine, per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede quando è prevista l'espressione del parere di competenza, da parte della VII Commissione, sul provvedimento in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver ricordato che la VII Commissione dovrà rendere il proprio parere sul disegno di legge in esame entro giovedì 22 gennaio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORDANO (SEL) osserva come l'ordine del giorno sia della VII Commissione sia dell'Aula siano stati questa settimana stravolti in relazione alle urgenze poste dal Governo e dalla sua maggioranza e che il suo gruppo non si era, per senso di responsabilità, opposto alla programmazione dei lavori. Ricorda però che di fronte alla richiesta del gruppo

di SEL di permettere ai propri componenti di partecipare ad un importante incontro di partito, organizzato da tempo a Milano, il Partito Democratico abbia prospettato l'alternativa di procedere a lavori d'Aula anche nelle giornate di sabato e domenica prossimi, con un atteggiamento che non rispecchia i normali canoni di correttezza politica.

Non condividendo quindi tale modo di procedere nell'organizzazione dei lavori parlamentari, annuncia l'immediato abbandono dei lavori in Commissione da parte del suo gruppo.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD), illustra la risoluzione in oggetto a sua prima firma. Ricorda quindi come il 2015 sia un anno denso di significato: ricorre infatti il centenario dell'avvio della Grande Guerra in Italia e il 70° anniversario della Liberazione, con la conseguente fine della II

Guerra mondiale. Rammenta inoltre che tra pochi giorni ricorrerà anche l'anniversario della liberazione dei detenuti del campo di Auschwitz e che le celebrazioni per il 70° anniversario avranno il proprio culmine il 25 aprile prossimo. Chiarisce quindi che la presente risoluzione ha come scopo quello di sostanziare le celebrazioni sopra indicate, le quali rivestono particolare importanza nella trasmissione della solennità dell'evento – così come accadde in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia – facendo sì che la comunità sia coinvolta in un processo di riflessione. Rileva quindi che le celebrazioni oltre ad avere un rilievo storico, servono per fare memoria di quanto è stato: si richiede quindi un esercizio importante per consolidare l'identità nazionale – che è un processo in costante costruzione – e rafforzare il patto sociale alla base del nostro stare insieme, il quale è ispirato ai principi costituzionali.

Rileva quindi che è nell'esercizio della memoria che la VII Commissione inserirà questa risoluzione, rammentando che la memoria non è un sinonimo di storia: la storia è infatti la ricostruzione degli eventi, che è sempre problematica ed è sottoposta a revisione, in quanto non vi è storia scritta per sempre. Aggiunge che quest'ultima è un esercizio di analisi e di critica con rigore intellettuale.

Osserva poi che fare memoria ci rende partecipi di un processo di conoscenza, comportando però la presa in carico, l'esercizio, della responsabilità. Precisa quindi che avremo onorato gli eventi se saremo riusciti ad intrecciare l'esercizio della memoria con la ricerca storica, ovvero ad intrecciare rigore intellettuale e passione civile: in questo modo la conoscenza del passato costituisce la fonte di un progetto futuro comune.

Ricorda, inoltre, che per l'appuntamento che si intende celebrare sono state individuate apposite risorse, che secondo i proponenti dovrebbero essere indirizzate a sostenere gli impegni conclusivi, in virtù di alcune considerazioni che riprende velocemente. Reputa intanto essenziale portare a sintesi le ricerche realizzate a livello

locale per costruire una prospettiva nazionale, in modo da non disperdere quel ricco patrimonio di informazioni e studi territoriali. Ritiene poi utile questa sintesi alla rappresentazione della ricchezza progettuale dell'antifascismo e dell'esperienza resistenziale, in grado di dare nuovo slancio al nostro agire politico, in continuità con quanto sostenuto da Benedetto Croce che considerava quegli eventi un nostro patrimonio morale. Dopo aver ricordato che le celebrazioni per il 70° anniversario dovranno essere il mezzo per realizzare una ricerca che non sia né agiografica, né retorica, suggerisce alcuni ambiti. Rileva quindi che il primo di tali ambiti dovrebbe essere quello di una mappatura delle stragi nazifasciste – che si sono perpetrate in Italia nel periodo 1943-1945 – che dia indicazioni sui nomi delle vittime e, possibilmente, una biografia delle stesse. Osserva che tale operazione ha la finalità di un'indagine storica e non quella di realizzare processi penali *ex post*.

Aggiunge poi che un ulteriore filone di ricerca dovrebbe avere ad oggetto alcune categorie di protagonisti di quegli avvenimenti, le quali non hanno avuto sinora un adeguato spazio: si riferisce, in particolare, ai civili, alle donne, agli internati militari, i quali sono stati essenziali nelle vicende resistenziali e della Guerra di liberazione. Reputa inoltre necessaria una sorta di mappatura nazionale dei luoghi della memoria, quali la Risiera di San Sabba, analogamente a quanto è stato realizzato in Francia. Sottopone infine all'attenzione dei colleghi la possibilità di attribuire – con forme e modalità che si possono discutere insieme – ai protagonisti dei fatti che vengono celebrati un riconoscimento quale la Croce al merito di guerra che fu attribuita ai reduci della I Guerra mondiale. Si dichiara infine disponibile a raccogliere tutti i contributi che pervenissero da parte dei commissari al fine della migliore stesura del testo definitivo della risoluzione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ringrazia l'onorevole Ghizzoni per la relazione svolta, che considera una « partenza intel-

ligente » e potenzialmente aperta e inclusiva, nel senso che auspica che si possa convergere verso un testo frutto dell'apporto di ciascun gruppo. Ritiene quindi necessario inserire nel testo della risoluzione anche un riferimento alle vicende degli oltre 600 mila soldati italiani deportati in Germania dopo l'armistizio; al contributo del mondo cattolico negli eventi celebrati e agli eccessi compiuti tra italiani e, contro italiani, nel corso della Guerra di liberazione e nelle fasi immediatamente successive. Chiede infine di acquisire l'orientamento del Governo in merito alle questioni all'esame della Commissione.

Milena SANTERINI (PI-CD) ringrazia l'onorevole Ghizzoni per l'accurata relazione svolta, per la competenza a livello storiografico e per l'impegno civile dimostrato. Reputa quindi importante evitare contrapposizioni tra partigiani della storia e partigiani della memoria, in quanto le testimonianze di quei fatti sono molto importanti e si intrecciano con la storia

degli stessi. Osserva che per rendere attrattivi e attuali per i giovani gli eventi ricordati dalle celebrazioni che si intendono realizzare, la memoria è fondamentale. In questo senso sarebbe importante associare la Shoah e l'Olocausto ai fatti resistenziali. Occorre infatti evitare una sorta di « concorrenza » tra vittime e deportati politici ed ebrei perseguitati, in quanto una concorrenza tra le vittime non è accettabile.

Ricorda infine che andrebbe promossa anche la memoria della Shoah – collegando razzismo e dell'antisemitismo – che si verificò a Milano, a partire dal 1944, quando diversi convogli ferroviari deportarono migliaia di persone per motivi politici o razziali verso i campi di concentramento e di sterminio.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803
 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito esame e rinvio*) 61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 8.30.

Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel ricordare che il termine di presentazione delle proposte emendative presso le Commissioni di merito è fissato alle 15 della giornata odierna, invita il relatore ad evidenziare le principali questioni che, in sede di espressione del parere di competenza, potrebbero essere oggetto di rilievi da parte dell'VIII Commissione.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come il provvedi-

mento in esame presenti, a differenza degli anni precedenti, una struttura molto snella. Richiama pertanto l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di presentare proposte emendative strettamente attinenti alla *ratio* del decreto-legge, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

Per ciò che attiene ai profili di competenza dell'VIII Commissione, evidenzia la necessità che sia prevista una proroga del termine di esecuzione degli sfratti, allo scopo di dare risposte alle emergenze tuttora in corso nel Paese. Rileva, inoltre, la necessità di prevedere una proroga dei termini di operatività per gli enti locali non capoluogo di provincia della Centrale Unica di Committenza. Ritiene, infine, che debbano essere disposte proroghe di più ampia portata in merito all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere, nonché degli adempimenti e degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti.

Tino IANNUZZI, *presidente*, concorda con le osservazioni del relatore circa l'opportunità di presentare proposte emendative strettamente attinenti ai contenuti del decreto-legge in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che tiene conto degli elementi emersi nel dibattito che si è svolto nella seduta del 15 gennaio scorso.

Michele DELL'ORCO (M5S) stigmatizzando il contenuto assai eterogeneo del decreto-legge di proroga di termini e sottolineando che alcune delle proroghe in esso inserite hanno il solo scopo, a suo giudizio, di rimandare alcuni adempimenti amministrativi a carico dei Ministeri, preannuncia la presentazione presso le Commissioni competenti in sede referente di proposte emendative da parte del proprio Gruppo che intervengono sia riducendo la durata della proroga relativa all'emanazione delle disposizioni attuative della disciplina in materia di noleggio con conducente, sia sopprimendo la disposizione di proroga del termine per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali. A tale ultimo riguardo sottolinea i profili di incompatibilità con la disciplina dell'Unione europea che espongono il Paese al rischio di una procedura di infrazione.

Roberta OLIARO (SCpI), pur consapevole che si tratta di materia non riconducibile alle competenze della Commissione, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire, nelle premesse della proposta di parere, un riferimento alla proroga dell'operatività del sistema di tracciamento dei rifiuti (SISTRI), rilevando la contraddittorietà della mancata contestuale proroga dell'obbligo di iscrizione al registro SISTRI e dei connessi versamenti.

Paolo COPPOLA (PD) invita il relatore a integrare la seconda condizione della proposta di parere con un riferimento esplicito al mutamento intervenuto nel settore per effetto dell'evoluzione tecnologica. Propone, quindi, con riferimento alla condizione n. 2), di aggiungere in fine le seguenti parole: « anche considerando le novità tecnologiche che hanno profondamente mutato il settore in questi anni ».

Luca SQUERI (FI-PdL) chiede al relatore le motivazioni per le quali, nella seconda condizione del parere, non è stato fatto un esplicito riferimento alle province, al pari di quanto avviene per le regioni, le città metropolitane e l'associazione dei comuni, dal momento che, diversamente da quanto viene dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state soppresse.

Arianna SPESSOTTO (M5S) invita il relatore ad integrare la proposta di parere con una condizione che impegni il Governo ad emanare, entro il 30 giugno 2015, il decreto attuativo delle disposizioni del codice della strada volto a regolamentare la disciplina relativa all'attività di formazione e di rilascio dei titoli abilitativi alla guida da parte delle autoscuole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO consegna alla presidenza un documento che fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle questioni emerse nel corso del dibattito su specifiche questioni che, pur

investendo la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esulano dalla competenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

Con riferimento alla proposta di parere del relatore, concorda con le condizioni di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5). Per quanto concerne invece la condizione di cui al n. 3), fa presente che il sistema di determinazione dei diritti in vigore per gli scali sprovvisti di contratto di programma è quello scaturente dalla applicazione della direttiva 2009/12/CE e delle relative disposizioni interne di recepimento. Rileva che tale sistema, per andare a regime, ha avuto bisogno sia della piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, avvenuta nel gennaio 2014, che della definizione e pubblicazione da parte della medesima Autorità dei relativi modelli tariffari, avvenuta il 22 settembre 2014. Fa presente che sulla base di tali presupposti, l'ENAC sta procedendo speditamente con i singoli gestori alla predisposizione dei Piani degli investimenti e al coordinamento di questi con i livelli tariffari prescelti al fine della stipula del contratto di programma. Tali adempimenti hanno richiesto la necessità di ampliare a 180 giorni, a fronte dei 60 giorni originariamente previsti, decorrenti dalla conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, il periodo temporale entro cui giungere alla approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore. Sottolinea che la proroga richiesta non implica in alcun modo che i diritti siano determinati sulla base del sistema precedente all'attuazione della direttiva 2009/12/CE, come appare confermato ulteriormente dal fatto che la legge di stabilità citata, all'articolo 1, comma 220, ha espunto dall'articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012 il riferimento all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20. I contratti di programma mantengono la loro attualità e vigenza anche in presenza dei contenuti della

direttiva 2009/12/CE e del suo recepimento nell'ordinamento italiano, in linea con la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva stessa di introdurre misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti. Da tale presupposto è scaturita la necessità di prevedere tempi certi per la stipula e approvazione dei contratti di programma e contestualmente congrui per consentire la definizione dell'istruttoria e della stipula degli stessi contratti. Sottolinea che per tale motivo il termine originario dei 60 giorni disposto dal decreto-legge n. 133 del 2014 è stato portato a 180 giorni dal provvedimento in esame. Con i contratti di programma vengono previsti gli investimenti e gli interventi infrastrutturali, definiti tra il gestore e l'ENAC, ai fini dello sviluppo efficiente e sostenibile dello scalo aeroportuale. A tal fine resta ferma l'approvazione degli stessi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge n. 190 del 2014. La norma vigente (articolo 1, comma 11-*bis* del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia») prevede che, espletate le procedure di consultazione con gli utenti del pacchetto tariffario da applicare e intervenuta l'approvazione in ordine allo stesso dell'Autorità di regolazione, nel termine complessivo dei 120 giorni previsti dalla disciplina comunitaria (articolo 6, comma 2 della direttiva citata), i diritti aeroportuali entrano in vigore.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti del Governo in merito alle questioni evidenziate nella condizione n. 3) della propria proposta di parere, osserva che tale condizione può pertanto ritenersi superata. Ritiene pertanto che la condizione n. 3) possa essere eliminata, contestualmente recuperando in premessa gli elementi essenziali dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Quanto alla richiesta della collega Oliaro, fa presente che la normativa concernente la gestione dei rifiuti

è di competenza della Commissione Ambiente. Accoglie la richiesta della collega Spessotto di inserire un'apposita condizione riguardo alla necessità dell'emanazione entro il 30 giugno 2015 di un decreto attuativo della disciplina relativa alle autoscuole. Quanto alle considerazioni del collega Squeri, ritiene che si possa fare un più generico riferimento agli enti locali, ricomprendendo così anche gli enti di area vasta, che non erano stati esplicitamente ricompresi, non essendo ancora state puntualmente definite le competenze. Quanto, in ultimo, alla condizione relativa alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente, ritiene che la formulazione adottata nella propria proposta di parere tenga conto in modo soddisfacente delle diverse posizioni emerse dal dibattito. Con tale formulazione infatti si richiede di intervenire entro tempi certi, senza peraltro dare indicazioni sui contenuti che tale revisione della normativa primaria potrà assumere. Per questo ritiene opportuno mantenere la formulazione proposta. Per quanto concerne le modalità con cui la revisione della normativa primaria dovrà essere effettuata, osserva che il parere è sostanzialmente destinato al Governo, al quale pertanto è indirizzata la sollecitazione a intervenire. Ciò, peraltro, non significa che il Governo non debba confrontarsi su un tema così delicato con il Parlamento, né esclude che, in assenza di interventi normativi di iniziativa governativa, la revisione della disciplina possa essere effettuata mediante l'iniziativa parlamentare. A tal fine, come segnalato nel dibattito, si potrà valutare se una sede appropriata possa essere fornita dalla proposta di legge a firma dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 Stelle avente ad oggetto il *car pooling*, attualmente all'esame della Commissione. Anche per quanto riguarda le modalità con cui rivedere la disciplina in questione, ritiene comunque opportuno mantenere la formulazione da lui inizialmente proposta, che afferma con forza l'esigenza di

tale revisione, ma non prende posizione in ordine al fatto che essa debba avere luogo su iniziativa governativa o, invece, su iniziativa parlamentare.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede al Governo di esplicitare le proprie intenzioni riguardo alla definizione, entro l'anno di proroga previsto dal decreto-legge in esame, della normativa in materia di noleggio con conducente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara la massima disponibilità del Governo al confronto con il Parlamento per la definizione della disciplina dell'attività di noleggio con conducente.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che la norma di cui si proroga l'attuazione è stata inserita in un provvedimento d'urgenza da un precedente Esecutivo in ragione dell'alta tensione sociale che si era venuta a creare in alcune città, anche se si tratta di una materia demandata alla competenza regionale e che non viene toccata dal processo di riforma della Costituzione in atto. Ribadisce pertanto la necessità di intervenire entro tempi certi sulla disciplina dettata dalla normativa primaria, e osserva che, nel caso in cui il Governo non predisponga in modo tempestivo una propria iniziativa in tal senso, sarà la Commissione ad intervenire, individuando la sede più adatta per farlo. Per quanto concerne l'osservazione del collega Squeri, ritiene che il riferimento all'ANCI contenuto nella proposta di parere possa essere opportunamente sostituito con il

riferimento agli enti locali. Riguardo alla questione di cui alla condizione n. 3) della proposta di parere del relatore, osserva che l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti costituisce la novità nell'ambito dell'assetto istituzionale e regolatorio nel settore dei trasporti, per cui risulta essenziale assicurare il rispetto delle competenze che la legge ha attribuito all'Autorità stessa e, per quanto riguarda in particolare la questione della determinazione dei diritti aeroportuali, occorre che, come prevede la normativa vigente tali diritti siano stabiliti sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità. Invita pertanto il relatore a evidenziare anche tale aspetto nella propria proposta di parere.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, presenta quindi una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*), sulla base delle indicazioni fornite nel proprio precedente intervento, nonché delle osservazioni da ultimo avanzate dal Presidente.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2803),

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;

l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività tele-

visiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;

al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);

l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008;

al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una

revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

L'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;

L'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

L'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto « sblocca Italia ») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;

al riguardo appare opportuno chiarire in modo inequivoco, anche alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dall'articolo 1, comma 220, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale, oggetto della disposizione in esame, provvedano anche a determinare

l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati ovvero tale determinazione debba aver luogo mediante la procedura di consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con la disciplina stabilita dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;

L'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;

si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;

si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, già in scadenza al 31 dicembre 2013, già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi

previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere elevata a diciotto mesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

3) con riferimento all'articolo 8, comma 7, si chiarisca se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali, di cui si proroga il termine per l'approvazione con decreto

ministeriale, provvedano anche a determinare l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati, con la conseguenza di fatto di differire l'applicazione delle modalità di determinazione di tali diritti mediante consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con quanto stabilito dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;

4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;

5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-*septies*.

ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Articolo 8, Comma 1.

Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di servizi pubblici non di linea (TAXI-NCC).

Si è richiesta una proroga sino al 31 dicembre 2015 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La proroga si è resa necessaria, al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma – 1 *quater* nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi, soprattutto per gli Enti locali.

Articolo 8, Comma 2.

Proroga al 28 febbraio 2015 ed al 31 luglio 2015 dei decreti attuativi dello Sblocca Italia in materia di opere pubbliche.

Si è reso necessario prorogare i termini relativi ad un decreto attuativo del provvedimento Sblocca-Italia. In particolare, la

proposta normativa è necessaria, al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 8, Comma 4.

Proroga al 31 marzo 2015 dell'articolo 55, comma 23-*quinquies*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'articolo 16-bis del decreto legge, 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di accessi su strade in gestione ANAS.

Si è richiesta una proroga al 31 marzo 2015 del termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La norma relativa agli accessi sulle strade in gestione ANAS rende la disciplina degli accessi medesimi più equa e coerente con i diritti della proprietà privata, prevenendo l'insorgere di ulteriore contenzioso che, in parte, si sta espandendo su tutto il territorio nazionale.

Articolo 8, Comma 5.

Proroga al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 in materia di revisione di macchine agricole. Di interesse anche del MIPAAF.

L'articolo 34, comma 48, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel novellare l'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di sottoporre a revisione le macchine agricole soggette ad immatricolazione, sulla base di disposizioni da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli operatori del settore hanno rappresentato la sussistenza di una serie di problematiche di particolare rilievo che ostano alla applicazione della previsione normativa.

In particolare, vi è la necessità di un adeguamento notevole delle imprese agricole in tal senso, che comporta anche nuovi e gravosi oneri a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole.

Articolo 8, Comma 6.

Proroga al 30 giugno 2015 in materia di autoscuole.

La proroga in questione attiene all'obbligo, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2011, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida (recepita appunto con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59). Infatti le autoscuole hanno l'obbligo – previsto dall'articolo 123 del codice della strada – di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e hanno, così, l'obbligo di avere in proprietà

i veicoli con le caratteristiche previste dalla nuova direttiva, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. L'investimento, quindi, per le imprese è di notevole entità, soprattutto in un periodo di grave crisi economica; in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando «*venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica*» della stessa.

Articolo 8, Comma 7.

Proroga di centottanta giorni dell'articolo 1, comma 11, decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, relativo ai contratti di programma sottoscritti da ENAC.

Si è inteso prorogare i termini relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, in quanto i termini previsti non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'ENAC.

Articolo 8, Comma 10.

Proroga al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 delle concessioni autostradali.

Si è inteso prorogare, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione dei concessionari autostradali, il termine entro cui quest'ultimi presentano le proposte di modifica del rapporto concessorio da sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il termine necessario alla conseguente approvazione da parte del Dicastero. La presente proposta era stata inserita in un emendamento del Governo dell'Atto Senato 1698 (Stabilità 2015), debitamente bollinato, ma successivamente espunta.

ALTRE DISPOSIZIONI
DI INTERESSE MIT

Articolo 11, Comma 2.

Proroga al 31 dicembre 2015 norma Commissario per il ripristino viabilità in Sardegna post alluvione 2013 (inserita tra i provvedimenti emergenziali).

Si è inteso prorogare l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013. In particolare, sulla base dello stato di attuazione del Piano degli interventi di ripristino adottato, l'incarico è prorogato sino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali, interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 1, Commi da 1 a 15.

Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di assunzioni di personale (inserita tra i provvedimenti pubblica amministrazione).

Lo scopo delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 5, è quello di poter disporre, anche per l'anno 2015, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. I ritardi nell'impiego delle risorse derivano essenzialmente dagli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge, dai blocchi delle assunzioni che ne sono scaturiti e dai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei *budget* già accantonati da leggi precedenti senza mandarli in economia. Ciò risponde all'obiettivo di consentire, in un regime di forti limitazioni delle assunzioni e di scarso ricambio generazionale, di utilizzare al meglio le risorse dedicate a tale scopo.

ALLEGATO 3

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2803),

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;

l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività tele-

visiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;

al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);

l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008;

al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa prima-

ria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

l'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;

l'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire, in attuazione dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

al riguardo si rileva l'esigenza di procedere entro il termine previsto, senza disporre ulteriori proroghe, all'emanazione del decreto ministeriale, al fine di determinare nel loro complesso le modalità di attuazione delle citate previsioni del codice della strada, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

l'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;

al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione, per cui l'ENAC sta procedendo con i singoli gestori alla predisposizione dei piani degli investimenti aeroportuali e al coordinamento di questi con i livelli tariffari dei diritti aeroportuali prescelti al fine della stipula del contratto di programma e, pertanto, la proroga si rende necessaria per ultimare tale procedura; si ribadisce in ogni caso che la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali deve aver luogo sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

l'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;

si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;

si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013 e già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi

previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere determinata in diciotto mesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

3) con riferimento all'articolo 8, comma 6, si provveda entro il 30 giugno 2015, senza procedere ad ulteriori proroghe, all'adozione del decreto ministeriale necessario per definire nel loro complesso le modalità di attuazione delle previsioni dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;

5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-*septies*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la deputata Emma Petitti (PD) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Tiziano Arlotti (PD).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, con riferimento alle richieste di approfondimento del contenuto dell'Accordo in esame, sottolinea che da prime verifiche effettuate presso le competenti direzioni del Ministero dello sviluppo economico non risulterebbero ulteriori iniziative imprenditoriali nel settore energetico tra Italia e Montenegro rispetto ai protocolli tra Italia, Serbia e Paesi confinanti, sottoscritti nel 2009 dal Ministro Scajola e aggiornati nel 2011 dal Ministro Romani. Ai fini di una completa istruttoria del provvedimento in esame, si riserva di presentare la proposta di parere la prossima settimana.

Davide CRIPPA (M5S), nel concordare sulla proposta del relatore di rinviare la deliberazione della parere alla Commissione affari esteri, chiede che alla prossima seduta possa essere presente un rappresentante del Governo, possibilmente il viceministro De Vincenti, al fine di avere chiarimenti in merito a tutte le iniziative imprenditoriali in corso tra Italia e Paesi Balcani.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, prende atto delle comunicazioni del relatore in

base alle quali non vi sarebbero ulteriori accordi commerciali tra Italia, Serbia e Montenegro nel settore dell'energia.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda sulla proposta del relatore di rinviare alla settimana prossima la deliberazione della proposta di parere. Ritiene possa essere richiesta la presenza del Governo per approfondire i contenuti dell'Accordo in esame, tenendo tuttavia distinte le specifiche questioni connesse agli investimenti della società A2A in Montenegro che, come sottolineato nelle precedenti sedute, potrebbero essere trattate in altra sede.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, assicura che riferirà al Governo le richieste formulate in merito alla presenza di un suo rappresentante nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo IMPEGNO (PD) *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge in esame.

Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 30 aprile 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

con oltre 25 posti letto;

esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 (che ha approvato la

regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con DM interno 16 marzo 2012.

L'articolo 5 proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge « Destinazione Italia » (n. 145/2013) – dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015. Più in particolare, modificando il comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013, prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante, sia il 30 giugno 2015, invece che il 31 marzo 2015. Segnala che tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015, dal comma 3-bis, articolo 7, del decreto legge n. 83 del 2014.

Il comma 2 dell'articolo 8 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge « Sblocca Italia » (decreto-legge 133/2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto. Il termine contemplato dalla lettera *a*) dell'articolo 3 citato, che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è stato prorogato al 28 febbraio 2015. I termini contemplati dalla successiva lettera *b*) del medesimo articolo 3 citato, che richiede l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono stati prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.

Si fa notare che il rispetto di tali termini è necessario per evitare la revoca dei finanziamenti assegnati (comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 133/2014).

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina (di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Al riguardo, segnala che l'articolo 37 del disegno di legge «collegato ambientale» (S. 1676), già approvato in prima lettura dalla Camera, prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame.

L'articolo 10, comma 2, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014. La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

L'articolo 12 posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole

(comma 1, lett. a)). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi la disciplina transitoria prevista dal comma 1-bis del citato articolo 22 che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lett. b)). Fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Luigi TARANTO (PD), richiamate le disposizioni recate dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 9, osserva che il sistema SISTRI è caratterizzato da elevata complessità applicativa e che è stato più volte sollecitato un suo complessivo ripensamento. Riterrebbe opportuno prevedere nel parere della Commissione una condizione volta ad un allineamento generale al termine del 31 dicembre 2015 anche dell'apparato sanzionatorio concernente la mancata iscrizione e il mancato pagamento del contributo SISTRI.

Per quanto riguarda la proroga prevista al comma 2 dell'articolo 4, del termine fissato per l'adeguamento delle strutture ricettive turistiche-alberghiere, segnala che non risulta ancora emanato il previsto decreto ministeriale da parte dell'amministrazione competente atteso per il mese di aprile 2014. Per tale ragione, ritiene opportuno prevedere nella proposta di parere un'osservazione in merito ad un ulteriore differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni dall'aprile 2015 al dicembre 2015.

Segnala infine la questione non prevista nel provvedimento in esame – ma non ancora risolta – relativa al pagamento dei

canoni demaniali. Riterrebbe opportuno richiamare nella proposta di parere una moratoria per i processi di riscossione coatta dei canoni demaniali e dei connessi procedimenti amministrativi.

Tiziano ARLOTTI (PD), con riferimento al termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ritiene necessario che sia disposta una proroga al 31 dicembre 2015, rispetto a quella prevista al 30 aprile 2015, al fine di consentire alle imprese del settore di realizzare le opere necessarie per adeguarsi alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, sulla base delle nuove regole tecniche semplificate che saranno oggetto di un decreto ministeriale in corso di adozione che dovrà essere successivamente notificato in sede europea.

Auspica che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti stessi. Condivide infine le osservazioni del collega Taranto in materia di concessioni demaniali.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per segnalare alcune questioni che giudica di indubbio rilievo, di cui si impegna a tenere conto nella predisposizione della proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 (*Esame e rinvio*) 79

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nomina n. 43.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina, ai fini dell'espressione del parere di competenza. Fa presente che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 gennaio 2015, qualora il dibattito si esaurisca nella presente seduta, il parere potrà essere espresso nella prossima seduta. Ri-

corda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 febbraio 2015.

Sergio PIZZOLANTE (AP), *relatore*, con riferimento alla nomina proposta dal Governo, segnala in premessa che, come ricorda lo stesso sito istituzionale dell'Istituto, l'INPS è uno tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che, per entità, è il secondo dopo quello dello Stato. Ricorda che negli ultimi anni le attività dell'istituto sono state profondamente influenzate dai ripetuti interventi di riforma adottati in ambito previdenziale, tanto sul versante normativo che su quello istituzionale. In questo quadro, occorre considerare che gli enti di previdenza sono stati oggetto di un processo di riordino e di accorpamento, nel quadro del più generale processo di riduzione e di riassetto del numero degli enti pubblici. Richiama, in proposito, le misure con le quali si è proceduto a un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali, nell'ambito di un processo che ha condotto

all'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Quest'ultimo provvedimento, nel disporre la soppressione di INPDAP ed ENPALS, ha previsto il conseguente trasferimento delle rispettive funzioni all'INPS. Con tali disposizioni si è verificata una delle più rilevanti operazioni di concentrazione organica della storia amministrativa italiana, che ha coinvolto oltre trentatremila unità di personale. Le manovre di concentrazione degli enti pubblici, con la distinzione tra polo della previdenza e dell'assistenza, da un lato (INPS), e polo della salute e della sicurezza (INAIL), dall'altro, hanno comportato in totale la soppressione di sette enti (IPOST, ENAM, ENAPPSMSAD, IPSEMA, ISPEL, INPDAP ed ENPALS). Da ultimo, ricorda che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha trasferito all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione diretta delle attività inerenti all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all'indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso il soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA. Fa notare che questo atto rappresenta l'ultimo passo del processo di progressiva concentrazione in un unico ente pubblico delle funzioni previdenziali non gestite da enti privatizzati.

A fronte di tale processo di accorpamento e del conseguente accrescimento delle funzioni dell'INPS, fa presente che la questione della *governance* dell'istituto è stata posta a più riprese nel dibattito politico, anche in considerazione degli strutturali elementi di novità apportati al riguardo dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione ha sostanzialmente convogliato nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al Presidente e al Consiglio di amministrazione, conseguentemente soppresso, configurando

quindi un organo monocratico al vertice dell'Istituto. Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, il presidente, che dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Come è noto, in attesa della definizione del processo normativo inteso alla revisione della *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, la continuità di gestione dell'Istituto, dopo le dimissioni di Antonio Mastrapasqua, la cui durata in carica era stata differita fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata assicurata, nel periodo più recente, attraverso la nomina di due Commissari straordinari: Vittorio Conti, dal 12 febbraio 2014, e Tiziano Treu, dal 1° ottobre 2014.

Per quanto attiene alla procedura di nomina, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, sulla base delle quali il presidente dell'INPS è nominato ai sensi della legge n. 14 del 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici, e secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, ossia con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvede ad acquisire l'intesa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In proposito, segnala che con la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2015 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha forma-

lizzato l'intesa per la nomina del professor Boeri. Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al curriculum allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il professor Boeri, dopo aver conseguito la laurea in Economia all'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e il PhD in economia alla New York University ha maturato diverse esperienze nel settore della ricerca economica, riferite in particolare all'economia del lavoro, alla distribuzione del reddito e all'economia della politica. Fa presente che egli è professore ordinario di economia del lavoro e svolge le proprie attività di ricerca presso l'Università Bocconi. È inoltre BP *Centennial Professor* alla London School of Economics nonché direttore scientifico della Fondazione Rodolfo De Benedetti, istituzione volta a promuovere la ricerca nel campo della riforma dei sistemi di *welfare* e dei mercati del lavoro in Europa. Fa notare che il professor Boeri ha ricoperto diversi incarichi presso l'OCSE ed è stato consulente del Governo italiano, del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, della Commissione europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della BCE, nonché di diverse Presidenze dell'Unione europea; egli è inoltre titolare di numerosi incarichi di ricerca presso importanti istituti di ricerca a livello internazionale ed è stato, tra l'altro, membro del *working group* sulla Flexicurity istituito dalla Commissione europea nel 2006, nonché membro della Commissione sul reddito minimo istituita dal Governo italiano nel 2013. Ricorda, infine, che il professor Boeri è autore di numerose pubblicazioni in materie di *welfare*, previdenza e mercato del lavoro, nonché fondatore del sito di informazione in materia economica *lavoce.info*.

Rileva che le esperienze maturate dal professor Boeri a livello nazionale e internazionale testimoniano in modo evidente la sua elevata competenza sotto il profilo scientifico e accademico nelle materie oggetto dell'attività dell'INPS. È noto, del resto, che nell'ambito della sua attività

scientifico e pubblicistica il professor Boeri è di recente più volte intervenuto nel dibattito pubblico con proposte riguardanti possibili riforme del sistema pensionistico. Ricorda, in particolare, le proposte volte a rendere più flessibile l'età di pensionamento attraverso riduzioni attuariali delle pensioni per i lavoratori che intendano accedere al pensionamento con età inferiori ai requisiti attualmente previsti. Richiama altresì la proposta, assai dibattuta, volta ad applicare un prelievo, con aliquote progressive, sulla quota degli assegni previdenziali già erogati calcolata sulla base del metodo retributivo, destinando le risorse ottenute ad altri interventi in materia previdenziale.

Conclusivamente, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul profilo accademico della nomina proposta, osserva che la produzione scientifica e le ricerche svolte, per quanto di elevata qualità, non appaiono di per sé esaustive dei requisiti indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, che richiede la presenza di una specifica capacità manageriale e di una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Chiede, in ogni caso, che il Governo intervenga nel dibattito e si pronunci sulle questioni sollevate.

Renata POLVERINI (FI-PdL) concordando con quanto osservato dal relatore, ritiene che, nonostante la candidatura del professor Boeri risponda a criteri di indubbia competenza, sotto il profilo accademico e scientifico, non siano pienamente rispettati i requisiti previsti dalla legge con riferimento alla specifica capacità manageriale e alla qualificata esperienza del candidato nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Rilevata la chiarezza del disposto legislativo al riguardo, dubita, pertanto, che l'Esecutivo possa fornire elementi ulteriori a sostegno di tale candidatura. Ricordato, peraltro, che nel sito *internet* fondato dal professor Boeri in passato furono avanzati dubbi circa il rispetto dei requisiti di legge con riferimento alla competenza di taluni can-

didati, di cui il Governo aveva proposto la nomina al vertice di altri enti pubblici, auspica che sull'argomento si svolga un serio approfondimento, che assicuri il pieno rispetto della legge.

Titti DI SALVO (PD), formulando un giudizio positivo sull'intervento introduttivo del relatore, che dichiara di condividere integralmente, ritiene che questa nomina possa costituire l'occasione per porre all'attenzione della Commissione e del Governo il tema della riforma della *governance* dell'INPS, a fronte del progressivo accrescimento delle sue funzioni, che hanno portato tale Istituto a gestire la quasi totalità parte dei servizi di *welfare*. Ricordato che la più recente evoluzione dell'assetto istituzionale dell'INPS ha condotto a un evidente accentramento di poteri nelle mani del suo Presidente, a scapito degli altri organi collegiali, ritiene urgente affrontare tale tematica, che giudica decisiva per il corretto funzionamento dell'Istituto. Fa notare, in proposito, che il tema è da tempo al centro dell'attenzione degli organi parlamentari, ricordando come, dalla scorsa legislatura, pendono in Commissione diverse proposte di legge sulla materia, di cui auspica una sollecita calendarizzazione. Sottolineato che la stessa Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si è a più riprese occupata del tema, ricorda che su tale questione è stato anche sottoscritto un protocollo tra le parti sociali, che richiama l'esigenza di un efficace intervento in materia. Nell'auspicare che tali considerazioni siano condivise dal relatore e dagli altri componenti della Commissione, auspica che si riesca finalmente ad affrontare il tema, riducendo la concentrazione di potere determinatasi con l'attuale assetto normativo.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene necessario assicurare la presenza del Governo nella prossima seduta al fine di acquisire delucidazioni circa la piena rispondenza tra il profilo professionale del candidato e i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a presidente dell'INPS.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che sarà sua cura informare il Governo di quanto emerso nella seduta odierna e sollecitare la presenza di un suo rappresentante nella prossima seduta, al fine di acquisire le indicazioni richieste. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, composto di quattordici articoli, reca l'ormai consueta serie di norme per la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in diversi ambiti materiali riconducibili alle competenze di diverse amministrazioni ministeriali e, corrispondentemente, di diverse Commissioni parlamentari. Preso atto dell'ampiezza del contenuto del provvedimento, avverte che si soffermerà sulle parti più direttamente riconducibili alla competenza della Commissione.

Nello specifico, rileva, in primo luogo, che i commi da 1 a 5 dell'articolo 1 prorogano disposizioni, già contenute in diversi precedenti interventi legislativi, in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, osserva che il comma 1, lettere

a) e b), facendo seguito a diverse proroghe già esauritesi, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche riferite a *budget* di anni precedenti. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la finalità delle disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 1 è quella di rendere disponibili anche per il 2015 le risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti. Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a budget del 2008 e del 2009. Le disposizioni richiamate pongono limiti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione di lavoratori precari per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti specificamente indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fa notare che la lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine, prorogato da ultimo dal decreto-legge n. 150 del 2013, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, che prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le suddette amministrazioni, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede un regime speciale in materia di *turn over* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli enti di ricerca. Fa notare poi che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di

personale a tempo indeterminato, riferite al *budget* del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta di una proroga che interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è prorogato al 31 dicembre 2015. Segnalato che i successivi commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente, rilevo che il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate, previa ricognizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014, identificati, come precisato nella relazione illustrativa, con le province. Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del personale non amministrativo degli enti di ricerca. In proposito, occorre rimarcare come, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, l'articolo 1, commi da 421 a 425, della legge stabilità 2015 prevede la definizione di un proce-

dimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione, anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane disposta dalle medesime disposizioni. Sempre con riferimento alle province, segnala che il comma 6 dispone che le queste ultime, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Fa notare, quindi, che il successivo comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di effettuare, nell'anno 2015, assunzioni in deroga al blocco disposto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente ad assunzioni riferite a profili professionali specialistici, fermo restando il divieto di effettuarle in qualifiche o aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie. Rispetto alla norma prorogata, si specifica che la facoltà di assunzione è limitata a profili professionali specialistici. Rileva, quindi, che il comma 12, disciplinando il periodo di perfezionamento formativo presso uffici giudiziari, proroga al 28 febbraio 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: si tratta di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. I soggetti interessati, nel numero di 2.931 unità, potranno fruire di ulteriori 230 ore di tirocinio presso gli

uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.

Passando all'articolo 8, evidenzia che il comma 5 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione. Nel segnalare che tali termini sono stati già prorogati due volte, ricorda, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, che il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.

Con riferimento all'articolo 10, segnala che il comma 5, con una norma che intende contribuire a perseguire obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il limite è fissato in misura pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,

ridotti del 10 per cento. Rileva che il successivo comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Infine, osserva che l'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso le risorse dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 delle Regioni interessate, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali. La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria. Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. Nello stanziare tali risorse, l'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità per il 2015 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della Garanzia giovani, le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del

riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.

Conclusivamente, segnala che il provvedimento interessa le competenze della Commissione essenzialmente con riferimento alle disposizioni in materia di pubblico impiego in esso contenute, mentre non sussistono disposizioni relative alle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale riguardo, nell'osservare che i diversi gruppi stanno formulando diverse proposte emendative in ordine alla proroga di termini in materia di lavoro e previdenza, si dichiara disponibile a valutare il recepimento nell'ambito della propria proposta di parere di proposte di integrazione del provvedimento sulle quali dovesse emergere una convergenza nell'ambito del dibattito in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalla relatrice, ritiene che l'esame in sede consultiva del provvedimento rappresenti per i gruppi una buona occasione per affrontare questioni irrisolte, a più riprese sollevate in Commissione, che riguardano la proroga di importanti interventi in materia di lavoro. Fa riferimento, ad esempio, all'esigenza di prorogare al 2015 il blocco dell'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di partita IVA, nonché alla necessità di prorogare per il medesimo anno lo stanziamento di risorse previsto per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Auspica, quindi, che su tali delicate questioni i gruppi, anche nell'ambito dell'esame in sede referente, possano

assumere iniziative unitarie, sotto forma di specifici emendamenti al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
AVVERTENZA	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2803 « DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito scade alle ore 15 della giornata odierna e che le Commissioni medesime dovrebbero concluderne l'esame presumibilmente entro martedì o al più tardi mercoledì prossimo.

Da, quindi, la parola alla relatrice Sbrollini per lo svolgimento della relazione.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatore*, ricorda che il cosiddetto decreto « Proroga termini » o « Milleproroghe » è il decreto-legge annuale che il Governo emana di norma entro la fine di ciascun anno, al fine di prorogare termini previsti da disposizioni legislative di cui è prossima la scadenza.

Per quanto riguarda la XII Commissione Affari Sociali, le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che contengono proroghe incidenti su materie di competenza sono l'articolo 1, comma 7, e l'articolo 7.

Ricorda, poi, che l'articolo 1, comma 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'AIFA per il conferimento di incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e con scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero in deroga al limite percentuale del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti

alla seconda fascia. Tale proroga appare necessaria al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, nelle more della riorganizzazione organica della stessa.

I predetti contratti sono stati stipulati dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, istitutivo dell'AIFA, secondo cui «l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato».

Fa presente, quindi, che la norma in esame dispone, altresì, che la spesa derivante dalla proroga, quantificata in 495.440 euro per il 2015, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge, facendo così riferimento alle risorse derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni. Tali entrate confluiscono direttamente al bilancio dell'AIFA, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 48.

Come si evince dalla relazione di accompagnamento al decreto-legge in oggetto, le unità dirigenziali interessate dalla norma di proroga sono le seguenti: direttore dell'Ufficio Affari Legali, il cui contratto scade il 6 gennaio 2015; direttore dell'Ufficio di Presidenza, il cui contratto scade il 17 gennaio 2015; direttore dell'Ufficio Stampa, il cui contratto scade il 31 marzo 2015; direttore dell'Ufficio Segreteria Tecnica della Direzione Generale, il cui contratto scade il 31 marzo 2015.

In proposito, segnala che, anche a seguito della entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (c.d. *spending review*) che tra l'altro ha inciso sull'assetto organizzativo, dirigenziale e non dirigenziale dell'AIFA, allo stato attuale, la dotazione organica dell'AIFA è pari a 389 unità.

Inoltre, come ha già detto, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia, quota che nel caso di specie corrisponde a circa 3 unità. Attualmente, tuttavia, in AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con uno sfioramento di tre unità rispetto alla quota consentita. A quelli sopra indicati, interessati dalla norma di proroga, infatti, devono aggiungersi i seguenti due incarichi: direttore dell'Ufficio Prezzi e Rimborso, il cui contratto scade l'8 agosto 2015, ma che è in collocamento in quiescenza anticipata al prossimo 30 aprile 2015; responsabile dell'Unità dirigenziale per i Registri di monitoraggio o dei farmaci e gestione esperti AIFA, il cui contratto scade il 31 maggio 2017. Pertanto, considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti da AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per tali ragioni, il comma 7 prevede che i contratti possano essere prorogati anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Passando ad illustrare l'articolo 7 (*Proroga di termini in materia sanitaria*), segnala che il comma 1 proroga al 30 giugno 2015 il termine del 31 dicembre 2014 entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione richieste. Nello specifico, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la completa attuazione dell'Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecno-

logici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

La necessità della proroga al 30 giugno 2015 di tale termine, alla luce della relazione di accompagnamento del Governo, deriva dal fatto che non tutte le Regioni e Province autonome riusciranno a completare il percorso di autorizzazione e accreditamento di Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta, previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 finalizzato alla piena conformità del sistema alle normative vigenti. Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, è necessario che i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta operanti sul territorio nazionale siano rispondenti ai requisiti previsti dalle normative nazionali ed europee, e quindi autorizzati e accreditati dalle Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2015, allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla trasfusione, ivi compreso il plasma destinato alla produzione di medicinali emoderivati, con l'obiettivo che sia assicurata l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Fa presente che il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciale contenute nell'articolo 1-*bis*. In sostanza si rinvia il processo di privatizzazione di quella parte della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) ancora in regime di diritto pubblico, intervenendo sulla revisione di alcuni elementi qualificanti il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo, la previsione non intende intervenire sul processo di privatizzazione avviato dal 1° gennaio 2014 presso le unità operative della C.R.I., Comitati locali e provinciali, né intende variare l'assetto complessivamente previsto dal citato decreto legislativo, ma è finalizzata alla tutela dell'interesse generale e di garanzia per tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 178 del

2012 e le attività svolte in ausilio delle Forze Armate. Il rinvio di un anno, in assenza di alcuni dei provvedimenti di attuazione della riforma, riguarda la privatizzazione delle strutture centrali (sede nazionale e sedi regionali) della Croce Rossa Italiana, dotate a tutt'oggi di personalità giuridica di diritto pubblico. In particolare, si evidenzia che il comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012, prevede l'istituzione di una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica con la partecipazione di rappresentanti dei dicasteri coinvolti, della C.R.I. (Ente e Associazione) delle Regioni e delle organizzazioni sindacali, al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale. Tale «tavolo tecnico», seppur attivato, non ha in concreto espletato alcuna attività collegabile al processo di mobilità. Il predetto tavolo dovrà tenere conto del mutato livello quantitativo del personale da ricollocare per effetto delle sentenze di stabilizzazione che hanno interessato l'Amministrazione C.R.I.

Sempre in base alla relazione di accompagnamento, tale complessa attività, che richiede l'accoglimento delle richieste di personale da parte di altre PP.AA., la valutazione dei profili professionali del personale C.R.I. idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni terze, l'individuazione di criteri di massima da adottare per l'individuazione dei soggetti più idonei, dovrà essere sviluppata in un arco temporale almeno di medio periodo, ai fini sia di garantire gli attuali livelli occupazionali del personale C.R.I., sia di garantire l'assegnazione di risorse umane idonee e funzionale alle esigenze delle Amministrazioni riceventi, che possano inserirsi efficacemente in tali strutture.

Fa presente, poi, che il comma 3 proroga di un anno, spostando dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista), tenendo conto della complessità della procedura prescritta dall'articolo 15, comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012. La proroga è necessaria

anche in ragione del fatto che i lavori tecnici di coordinamento presso la Conferenza Stato-regioni sulla proposta delle nuove modalità di remunerazione della filiera distributiva, già avviati, necessitano tuttavia di un ulteriore periodo per consentire l'adozione della riforma prevista dalla legge entro l'anno 2015.

Segnala che il comma 4, infine, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, così come determinate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

In particolare, evidenzia che con i commi 15, 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 è stata introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe, valide solo per gli anni 2012-2014, in materia di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, anche al fine di superare il contenzioso intervenuto in materia. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2012, è stata data attuazione alla suddetta previsione, con la determinazione di tariffe la cui validità è stata fissata al 31 dicembre 2014. Quindi, entro tale data avrebbero dovuto essere individuate da parte del Ministero della salute nuove tariffe massime di riferimento con decorrenza 1° gennaio 2015. Come noto però, in data 10 luglio 2014, è intervenuta l'intesa sul testo del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 che, tra l'altro, ha previsto all'articolo 1, comma 3, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica. Appare evidente che la programmata attività di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza costituisce un presupposto fondamentale per l'individuazione delle nuove tariffe massime di riferimento: l'emanazione

del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sui LEA impone, infatti, l'esigenza di provvedere alla definizione di tariffe nazionali per tutte le prestazioni nuove o modificate incluse nei « nuovi Lea ». Ove lo schema di decreto fosse stato predisposto prima del 31 dicembre 2014, e conseguentemente prima della emanazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sui LEA, sarebbe stato necessario predisporre un ulteriore decreto di aggiornamento delle tariffe nazionali per includere prestazioni diverse da quelle che avrebbero potuto essere contenute nel primo schema di decreto. A tal fine, il comma 4, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dispone la proroga, prudenzialmente fino al 31 dicembre 2015, della validità delle vigenti tariffe come determinate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) pone, in primo luogo, all'attenzione della Commissione il tema dell'assegno sinora corrisposto ai grandi invalidi di guerra, a partire dal 2006, come corrispettivo del venire meno dell'assistenza prestata dagli accompagnatori militari e dagli obiettori di coscienza. Ricorda, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2015 tale assegno non può più essere corrisposto essendo venuto meno il finanziamento previsto per un biennio dalla legge di stabilità per il 2013. In considerazione del rilevante impatto sociale di tale questione, non presente nel provvedimento in esame e per la quale sarebbero necessarie risorse pari a circa un milione di euro, suggerisce di sottoporre alle Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo una disposizione volta a prorogare tale misura perlomeno per il 2015.

Passando alle disposizioni recate dal provvedimento in esame, manifesta preoccupazione per le proroghe relative alla normativa di riordino della Croce Rosse

Italiana di cui al comma 2 dell'articolo 7. Osserva, infatti, che, diversamente dallo scorso anno, il processo di riordino a livello locale, con la trasformazione dei comitati in soggetti di diritto privato, appare ormai consolidato e che pertanto, mantenendo il livello centrale come ente di diritto pubblico, si corre il rischio di creare una forte confusione e di determinare una difficile convivenza di personale con un diverso regime contrattuale. Ritiene che la proroga potrebbe limitarsi alle sole disposizioni relative al personale, rilevando, in ogni caso, che con il passare del tempo vi sono minori possibilità di una soluzione soddisfacente per il problema degli esuberanti. Dichiarò, in ogni caso, di non comprendere le ragioni del rinvio della costituzione della Associazione Italiana della Croce Rossa, che non comporterebbe alcun onere finanziario, in quanto tale costituzione potrebbe sicuramente agevolare il riordino in corso.

Massimo Enrico BARONI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame sia sinora privo dell'Analisi tecnico normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione. In relazione a quest'ultima lacuna, osserva che la motivazione fornita dal Governo, basata sul carattere di necessità ed urgenza del provvedimento, trattandosi di un decreto-legge appare evidentemente tautologica.

Richiamando analiticamente le disposizioni di competenza della Commissione, rileva, in primo luogo, che la proroga dei contratti dei dirigenti dell'AIFA costituisce una patente violazione delle disposizioni relative alla *spending review*. Manifesta in ogni caso perplessità sul carattere di urgenza delle norme adottate, rilevando, a titolo esemplificativo, che la proroga dei termini per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali si riferisce a disposizioni emanate nel 2010. Risulta pertanto evidente l'inadempienza del Governo e degli altri soggetti coinvolti per i quali appare a suo avviso opportuno un commissariamento. Ritiene che considerazioni analoghe possano essere svolte anche in relazione alle proro-

ghe riguardanti la riorganizzazione della Croce Rossa, la remunerazione della filiera distributiva del farmaco e le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, evidenziando che tale ultima proroga appare connessa al ritardo nell'emanazione dei nuovi LEA. Esprime, pertanto, un giudizio fortemente negativo circa il fatto che un'inerzia del Governo costituisca la ragione di un'ennesima proroga.

Paola BINETTI (AP) manifesta sintonia con le considerazioni svolte dalla collega Miotto in relazione alle proroghe relative al riordino della Croce Rossa, richiamando la complessità del dibattito svolto in occasione dell'adozione delle norme oggetto di proroga. Nel ricordare che la soluzione allora adottata non è risultata pienamente soddisfacente, anche in ragione del suo carattere « pilatesco », osserva che l'ennesima proroga non sembra recare una prospettiva di soluzione imminente come invece sarebbe opportuno.

In relazione alla proroga dei termini per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali, osserva che in tal modo si mantiene in una condizione precaria del personale che fornisce prestazioni indispensabili e che attende da tempo una stabilizzazione. Lamenta, anche in questo caso, l'assenza di una chiara dimensione progettuale, sottolineando la necessità di una revisione delle procedure relative alla donazione del sangue per scongiurare il ripetersi di situazioni emergenziali.

Evidenzia la connessione tra la proroga delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e il mancato rispetto degli impegni ripetutamente presi circa l'adozione dei nuovi LEA, ricordando che tale ritardo costituisce un disagio reale per molti soggetti, a cominciare dalle persone affette da malattie rare e dalle loro famiglie. Rileva, infine, che la proroga del Piano straordinario per la chiamata di professori associati richiama il tema dell'assenza di nuovi concorsi che di fatto nega una prospettiva di piena soddisfa-

zione ai giovani che si dedicano interamente ad attività di ricerca, anche in campo sanitario.

Silvia GIORDANO (M5S) dichiara di volere approfondire il tema della proroga dei contratti dei dirigenti dell'AIFA, non comprendendo la necessità assegnare gli incarichi in questione al di fuori di una procedura concorsuale. Ricorda, peraltro, di avere affrontato tale tema anche nel corso dell'audizione del direttore generale dell'AIFA, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'ISS, dell'Age.Na.S e della stessa AIFA, e di non avere ricevuto in quella occasione informazioni pienamente corrette.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assem-

blea, chiede alla collega Giordano di sospendere il suo intervento per terminarlo nella seduta successiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*)

93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio.

Luca SANI, *presidente* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 gennaio il relatore Taricco ha introdotto la discussione, e che nella seduta del 14 gennaio lo stesso relatore ha rinnovato ai colleghi la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede che il relatore provveda comunque all'invio ai componenti la Commissione di una proposta di parere, al fine di valutarne eventuali integrazioni, possibilmente concedendo ai colleghi un tempo congruo al fine di una sua compiuta valutazione.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che trasmetterà l'esigenza prospettata al relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 94

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.

Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradio-diffusione ed elettronici.

Ricorda che la direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 è stata emanata per tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi ed interviene sulle modalità di individuazione del paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, nel quadro del sistema comune dell'IVA che si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. Sulla base della delega prevista all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), la direttiva medesima è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che ha rivisto completamente il regime di applicazione dell'Iva alle prestazioni di servizi in generale.

Lo schema di decreto in esame è volto a recepire specificamente le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/UE riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi, aventi decorrenza 1° gennaio 2015.

In particolare, si intende attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da

soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.

Segnala che a legislazione vigente per tali prestazioni di servizi l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; conseguentemente, per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, consentendo a questi ultimi di acquisire la totalità del gettito IVA relativo.

Il provvedimento recepisce quindi la direttiva 2008/8/UE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi; a tale scopo recepisce quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/UE in merito all'istituzione dei regimi speciali dell'IVA del « mini sportello unico » (in inglese, « *Mini One Stop Shop* » abbreviato in MOSS).

Tali regimi hanno una forte valenza semplificatoria degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana. In sostanza, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta

Il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – ora modificato dello schema in commento. La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale denominato *Mini One Stop Shop* – MOSS ai fini

dell'IVA sono contenute nel Provvedimento del 30 settembre 2014 dell'Agenzia delle entrate.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la territorialità IVA per il commercio diretto effettuato nei confronti di un soggetto privato è stabilita nel Paese in cui è residente il committente. Pertanto, gli acquisti tramite *e-commerce* effettuati da soggetti privati italiani sono assoggettati ad aliquota IVA nazionale (aliquota ordinaria 22 per cento).

Come evidenziato nella relazione tecnica, mentre precedentemente le prestazioni di servizi con mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti comunitari ed extra CE a soggetti privati residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con la norma in esame tali operazioni diventano imponibili ai fini IVA.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, sostituendo l'articolo 74-*quinquies* e aggiungendo gli articoli 74-*sexies* e 74-*septies* del decreto IVA.

In particolare sono previsti: il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea – c.d. regime non UE (articolo 74-*quinquies*); il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – c.d. regime UE (nuovo articolo 74-*sexies*); alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del mini sportello unico (MOSS) in un altro Stato membro (nuovo articolo 74-*septies*).

Il regime speciale prevede, tra l'altro, l'esclusione dall'obbligo di tenuta e conservazione dei registri IVA. I soggetti optanti sono obbligati a presentare una dichiarazione trimestrale sulle operazioni effettuate e sul versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione medesima. Non è

possibile portare in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti la quale, tuttavia, può essere chiesta a rimborso. Nel caso di soggetti passivi italiani e di soggetti extra UE identificati in Italia che effettuino anche operazioni non incluse nel regime speciale, può essere applicata la detrazione (ossia l'IVA sugli acquisti effettuati in Italia può essere detratta dall'IVA relativa alle altre predette operazioni).

L'articolo 3, aggiungendo il nuovo articolo 74-*octies* al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplina le modalità di riscossione dell'IVA versata dai soggetti aderenti in Italia ai nuovi regimi non UE (articolo 74-*quinquies*) e UE (articolo 74-*sexies*). Viene istituita una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, nella quale confluisce l'IVA riscossa in relazione al predetto regime speciale (l'imposta è versata per intero in quanto non è consentito l'istituto della compensazione).

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di rimborso e di ripartizione fra gli Stati membri di consumo di eventuali eccedenze di versamento.

L'articolo 5 introduce i nuovi articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies*, al fine di prevedere norme speciali in materia di poteri ispettivi degli uffici e modalità di accertamento dell'imposta, con l'obiettivo di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle specificità del MOSS.

Sono stabiliti i poteri sanzionatori attribuiti all'Amministrazione finanziaria, nonché le procedure per l'accertamento e la riscossione delle somme non versate dai contribuenti inadempienti. In caso di procedura di accertamento nei confronti di soggetti non residenti in Italia che non possiedono fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme potrà essere richiesta direttamente allo Stato estero interessato, utilizzando la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE relativa alla riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione Europea, recepita dal decreto

legislativo n. 149 del 2012, che regola, sostanzialmente, la cooperazione fiscale internazionale.

L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 471 del 1997, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto.

L'articolo 7 assegna al Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali e per l'esecuzione dei rimborsi.

L'articolo 8 contiene i termini di applicazione della disciplina, stabilendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

All'articolo 9, infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) – del decreto legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, limitandosi qui a richiamare sommariamente il contenuto degli articoli.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2 interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal recente decreto-legge 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

L'articolo 3 reca proroghe di termini in materia di sviluppo economico.

L'articolo 4 reca proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno.

L'articolo 5 proroga termini in materia di beni culturali. In particolare, si proroga il termine, previsto dal decreto legge « Destinazione Italia », che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica, articolati in uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, anche in vista dell'EXPO 2015.

L'articolo 6 dispone una proroga di termini in materia di istruzione.

L'articolo 7 reca proroghe di termini in materia sanitaria.

L'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti.

L'articolo 9 reca proroghe di termini in materia ambientale. Il comma 1 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Il comma 3 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.

Il comma 4 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Con riferimento a tali ultime disposizioni, segnala che, lo scorso 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13). Con una precedente sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.

I rilievi della Commissione riguardano la non conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva, con particolare riferimento alla non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue, all'inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), alla mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati, alla mancanza o l'insufficienza delle informazioni fornite dall'Italia.

Tali rilievi inducono la Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato delle acque reflue.

L'articolo 10 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria.

L'articolo 11 proroga termini relativi a interventi emergenziali.

L'articolo 12 reca una proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.

L'articolo 13 interviene in materia di federazioni sportive nazionali, differendo ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 14 proroga i contratti di affidamento di servizi. Si dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate

L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sul decreto-legge in esame la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Risoluzione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai nel nuovo mercato digitale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Risoluzione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai nel nuovo mercato digitale.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella riunione dello scorso 14 gennaio è iniziato lo svolgimento della discussione generale, dopo che l'8 gennaio il relatore Pisicchio aveva illustrato la sua proposta di risoluzione.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) si dichiara d'accordo sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore, che si pone criticamente rispetto al progetto di riposizionamento dell'offerta informativa presentato dal direttore generale. Ritiene tuttavia che la bozza di risoluzione dovrebbe essere più chiara e dettagliata anche da un punto di vista lessicale, in modo da lanciare un segnale forte all'azienda.

Il progetto, a suo parere, più che tutelare le esigenze del servizio pubblico, risponde a una strategia di politica aziendale mirata al rafforzamento della struttura gerarchica della dirigenza e a una sottrazione di iniziativa ai direttori delle testate, come testimoniato dall'episodio della mancata trasmissione di approfondimenti informativi sui fatti di Parigi da parte delle reti generaliste.

Evidenzia come l'innovazione tecnologica dovrebbe consentire alla Rai di aumentare la propria offerta informativa, mentre dal progetto presentato trasparirebbe l'intenzione di ridurla, cosa che non corrisponde alla tradizionale filosofia dell'azienda e alle esigenze del momento attuale. La missione principale della Rai è

infatti quella di far emergere tutte le istanze politiche, sociali e culturali presenti nella società e nel Paese.

Sottolinea poi che l'episodio più volte citato delle cinque *troupe* televisive inviate in missione a Sidney costituisce sostanzialmente un problema amministrativo: poteva infatti essere inviata anche una sola *troupe* visto che ciò che veramente conta è che il taglio informativo offerto dalle diverse testate sia differenziato in relazione alle esigenze della peculiare fetta di pubblico cui ci si rivolge.

È inoltre dell'avviso che la razionalizzazione e la riduzione dei costi debba necessariamente coniugarsi con l'innovazione tecnologica: ricorda che quando ricopriva la responsabilità di una testata giornalistica in Rai, aveva sostenuto la necessità che talune figure professionali fossero portate all'interno delle redazioni, sollevando alcune polemiche interne. Occorre quindi che determinati ruoli vadano rivisti, per ragioni di costo e di capacità professionali.

Da ultimo, ritiene che l'Azienda abbia commesso un errore ad unificare in un unico sito tutte le testate, perché ciò comprometterebbe il loro rapporto, che invece era assicurato dal precedente sistema, con i rispettivi utenti.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), nel condividere l'opinione del senatore Minzolini, si domanda se la risoluzione in esame non esprima fino in fondo una valutazione sostanzialmente negativa sul progetto di riforma dell'informazione e se non sia il caso di esplicitare ciò in premessa.

Quanto ai singoli impegni previsti, fa presente come l'avverbio « prioritariamente » espresso al punto 11, sia troppo stringente, in quanto alcuni programmi di informazione Rai non dipendono da testate giornalistiche, come è ad esempio per la trasmissione « *Report* ».

Relativamente al punto 16, se da un lato reputa fondamentale la trasparenza dei *curricula* degli aspiranti dirigenti ai fini di una loro valutazione il più possibile condivisa, giudica però eccessivamente

dettagliata la procedura descritta, anche in relazione alla normativa attualmente in vigore.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD) ritiene particolarmente opportuno l'inserimento nella bozza di risoluzione, accanto al pluralismo politico, anche del pluralismo sociale.

Considera inoltre prioritario che la Commissione stimoli la Rai a favorire l'avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica e alla complessità dei lavori parlamentari, mediante forme innovative di comunicazione e l'incremento degli spazi attualmente esistenti.

Quanto alla questione del *web*, suggerisce di non dettagliare eccessivamente le figure professionali occorrenti, lasciando all'azienda la libertà di effettuare le scelte più opportune.

Diversamente dal senatore Minzolini, non è contrario all'unificazione del sito, come del resto è accaduto a importanti testate giornalistiche, ed è anzi favorevole a un rafforzamento dell'offerta della Rai sul *web*, finora carente, affinché acquisisca la medesima forza di quella trasmessa dalle reti.

Per quanto concerne l'informazione regionale, concorda sull'opportunità di dar vita a forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità, mentre ritiene che esuli dall'ambito della presente risoluzione la disciplina dell'informazione radiofonica pure prevista al punto 13 e non contemplata dal progetto del direttore generale.

Si dichiara d'accordo con l'onorevole Fratoianni sull'eccessivo dettaglio della procedura individuata per la nomina dei dirigenti, pur nell'ambito di una selezione doverosamente trasparente, e ne auspica una semplificazione.

Quanto al rapporto fra la razionalizzazione della spesa e la riqualificazione dell'offerta informativa, sottolinea che sia quest'ultima a dover prevalere sulla prima, nell'ambito di un rafforzamento dell'identità editoriale delle singole testate.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nell'esprimere un giudizio

sostanzialmente positivo sul lavoro sin qui svolto dalla Commissione, ringrazia il relatore per la bozza di risoluzione presentata, perché mette al centro la necessità di un cambiamento dell'informazione della Rai, sulla cui necessità non occorre risalire alla riforma del 1975, come ha fatto il direttore generale, ma è sufficiente ricordare quanto accaduto in occasione dei fatti verificatisi a Parigi lo scorso 7 gennaio. Che vi sia necessità di una riforma dell'informazione è confermato anche da quanto constatato direttamente dalla Commissione in occasione della sua visita a Saxa Rubra. Si dichiara perciò favorevole a tutte le misure dirette all'efficiamento dell'area informativa, purché non pregiudichino le esigenze del pluralismo. Occorre dunque verificare se il piano risponda a queste due finalità. In tal senso, bene ha fatto il relatore a richiamare il vigente quadro normativo che definisce il perimetro all'interno del quale si esercitano i poteri di indirizzo della Commissione nei confronti della società concessionaria.

È del parere che l'esame di questa bozza di risoluzione non possa essere in alcun modo disgiunto da quelle riforme complessive della Rai cui pure si è fatto riferimento sia da parte del sottosegretario Giacomelli relativamente al canone, sia da parte del Presidente del Consiglio per quel che concerne la *governance* aziendale.

Passando poi alla parte degli impegni, evidenzia come il punto 1 tenga conto del complesso di quegli elementi che sono emersi nel corso delle audizioni a favore della creazione di un'unica *newsroom*, soluzione che appare preferibile considerate le difficoltà tecniche di realizzazione e la disomogeneità delle due *newsroom* proposte dal direttore generale.

Il punto 3 è di grande rilievo perché impegna la Rai a precisare meglio le linee editoriali delle singole testate giornalistiche, ancorché manchi un piano editoriale complessivo relativo all'Azienda che dovrebbe anche informare la Commissione su quale sia il futuro delle diverse reti e su come si stabilisca il legame di queste ultime con le testate giornalistiche.

Circa il punto 6, con cui si chiede di conoscere quanti e quali risparmi saranno realizzati con il progetto, ne condivide pienamente il contenuto, anche perché nel corso delle audizioni svolte su questo punto si sono avuti riscontri diversi. Sarebbe quindi anche favorevole a un suo rafforzamento al fine di renderlo più incisivo.

Di particolare rilievo è anche il punto 10 che si riferisce all'informazione regionale, che è un elemento costitutivo del Contratto di servizio, e per questo motivo ritiene che la TGR non possa essere considerata solo come un ufficio di corrispondenza.

Concorda poi con l'impostazione del punto 16 di cui condivide pienamente le previsioni.

Osserva infine che il merito di questa risoluzione è quello di offrire qualche spunto in più e delle certezze maggiori al progetto di riforma dell'informazione Rai proposto dal direttore generale.

Propone quindi di chiedere al relatore di riformulare la bozza di risoluzione da lui presentata lo scorso 8 gennaio, al fine di poter pervenire all'approvazione di un documento condiviso.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) condivide i dubbi espressi dai colleghi sull'eccessiva prudenza del testo, anche perché la Commissione non è allo stato attuale in grado di conoscere come questo progetto di riforma si collochi nell'ambito di quella più complessiva della Rai.

Continua a lamentare la mancanza di trasparenza e di dati relativi alla gestione della Rai e della sua informazione.

Infine, mentre inizialmente era dell' avviso che il progetto di riforma fosse funzionale a una lottizzazione monodirezionale della Rai, dopo l'ampia istruttoria svolta ritiene che esso risponda soprattutto a un'esigenza personale del direttore generale, che non è a piena conoscenza del prodotto Rai.

Il deputato Michele ANZALDI (PD), con riferimento alle critiche che nei giorni scorsi il direttore generale della Rai ha rivolto alla Commissione, che avrebbe impiegato un tempo eccessivo nell'esame del

progetto di riforma dell'informazione, fa presente che mentre sono noti i tempi della Commissione per l'ampia pubblicità che è data ai suoi lavori, non altrettanto si può dire per la Rai di cui non sono noti tempi, modalità e costi di elaborazione del progetto.

Roberto FICO, *presidente*, nel concordare sulla necessità di arrivare ad un testo condiviso, precisa di aver già provveduto a replicare alla Rai sul punto sollevato dal collega Anzaldi.

Il deputato Pino PISICCHIO, *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per la ricchezza delle considerazioni svolte e degli spunti di riflessione offerti. Precisa ancora una volta che questa risoluzione prevede degli impegni vincolanti per il consiglio di amministrazione della Rai.

Le sollecitazioni giunte vanno nella direzione di arrivare a un documento condiviso. Accoglie quindi gli inviti provenienti dal collega Peluffo e dal presidente di procedere a una riformulazione del testo che quanto prima sottoporrà all'attenzione di tutti i commissari.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia »	103
---	-----

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Il relatore, senatore ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC), illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in

merito alle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono, a più riprese, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del rappresentante di Europol, dottor Eugenio Orlandi (*Svolgimento e conclusione*) . 104

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del rappresentante di Europol, dottor Eugenio Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Eugenio ORLANDI, *vice direttore di Europol*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Luca FRUSONE (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD) e Massimo ARTINI (Misto) e il senatore Paolo ARRIGONI (LNA).

Il dottor Eugenio ORLANDI risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Orlandi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (SACRAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 gennaio 2015. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (SACRAI).

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi gli argomenti all'ordine del giorno.

Il professore Ugo SABATELLO, *direttore responsabile del progetto SACRAI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giovanni TORTOROLO, *volontario del progetto SACRAI*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, le deputate Ornella BERTOROTTA (M5S), Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S) a più riprese.

Replicano ai quesiti posti il professore Ugo SABATELLO, *direttore responsabile del progetto SACRAI*, e il dottor Giovanni TORTOROLO, *volontario del progetto SACRAI*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti del SACRAI per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la do-

cumentazione fornita sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb. 3

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base*) 3

ALLEGATO (*Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto e adottato come nuovo testo base dalla Commissione*) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge costituzionale C. 2749 Morassut, recante « Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente la determinazione delle regioni italiane » 12

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A . 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. Emendamenti C. 2738, approvata dal Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) .. 14

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B Distaso, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO (*Parere approvato*) 15

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

ALLEGATO (*Riformulazione emendamento del Relatore*) 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 1957 Ermini, C. 2165 Ferranti</i>)	24
--	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Frusone</i>)	37
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Basilio</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-04418 Palese: Sulla decurtazione delle risorse destinate al piano di azione per la coesione ..	44
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	48

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	52
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129. (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	51
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Sull'ordine dei lavori	58
RISOLUZIONI:	
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	58
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 (<i>Esame e rinvio</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
AVVERTENZA	92

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	99
Risoluzione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai nel nuovo mercato digitale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia »	103
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del rappresentante di Europol, dottor Eugenio Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	104

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (SACRAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 20 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Comunicazioni del Presidente e ripartizione in Commissioni.

La seduta comincia alle 8.30.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ricorda che dal 26 al 30 gennaio si svolgerà a Strasburgo la I parte della Sessione ordinaria del 2015. Di grande importanza sarà il dibattito sull'eventuale riammissione della delegazione russa ai lavori dell'Assemblea. A tale riguardo, la Commissione Monitoraggio sarà incaricata di redigere un rapporto per valutare la situazione e fare una proposta all'Assemblea, la quale sarà probabilmente votata nella mattinata di giovedì 29 gennaio. In tale giornata, come è noto, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica: sarà quindi opportuno essere presenti in Italia per questo importante voto. Per questa ragione, ha scritto una lettera al Presidente dell'Assemblea parlamentare del CdE, Anne Brasseur, al fine di anticipare il voto sulla riammissione della delegazione russa, mentre il dibattito sul rapporto dell'onorevole Rigoni «La partecipazione democratica per la diaspora dei migranti», previsto per la giornata di venerdì 30, è stato già rinviato alla Commissione permanente calendarizzata nel mese di marzo. Ricorda che è stato organizzato, insieme alla Commissione Affari esteri

della Camera e alla delegazione parlamentare della NATO, un seminario, il prossimo 22 gennaio, di approfondimento sulla situazione in Ucraina: raccomanda la partecipazione a tutti coloro che ne fossero interessati.

Comunica inoltre che è stata elaborata una *newsletter* relativa all'attività svolta dalla delegazione, che si aggiunge a quelle riguardanti l'attività della delegazione durante le sessioni plenarie e le riunioni delle Commissioni. Tale *newsletter* da conto dei principali eventi cui ha partecipato la delegazione, ad esempio la visita del Pontefice al Consiglio d'Europa lo scorso 25 novembre, la Conferenza di alto livello sulla Carta sociale europea svoltasi a Torino dal 17 al 18 ottobre, la Conferenza internazionale «Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza – l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul», promossa in collaborazione con la Presidenza della Camera il 19 settembre 2014, la visita svolta nel mese di ottobre scorso dal parlamentare Klaas De Vries, relatore del rapporto della Commissione dei diritti umani del Consiglio d'Europa sull'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo nei paesi membri. Essa da inoltre conto dei rapporti assegnati ai parlamentari italiani con un breve commento degli interessati; sarà inviata solo per posta elettronica senza procedere alla stampa, in linea con i criteri di economicità e di risparmio della carta. Chiede ai componenti la delegazione se abbiano suggerimenti ovvero concordino su questa impostazione.

Ricorda inoltre l'attività della delegazione relativa all'attuazione della Convenzione di Istanbul con la creazione di un premio sulla miglior tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. A tale riguardo, comunica i componenti del Comitato promotore, che comprende un rappresentante per gruppo parlamentare compresi anche i gruppi non rappresentati in seno alla delegazione e i componenti del Comitato scientifico, i quali sono stati indicati dai membri del Comitato promotore, che lavoreranno a titolo gratuito per la valutazione degli elaborati che perverranno. Quanto al bando di concorso è ancora in fase di elaborazione al fine di individuare un finanziamento per il premio, che attualmente consisterebbe nella pubblicazione della tesi di laurea in una collana della Camera dei deputati e in uno *stage* a titolo gratuito di sei mesi presso il Consiglio d'Europa. La premiazione potrebbe avvenire il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale dedicata a combattere la violenza contro le donne.

Ricorda che la delegazione è altresì chiamata ad organizzare una *call for candidatures*, così come richiesto dalla Risoluzione 1540 del CdE, per individuare una terna di nomi nell'ambito della quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sceglierà il componente italiano del Comitato per la prevenzione della tortura. A tale riguardo, sarà pubblicato un avviso sul sito internet della Camera al fine di rendere pubblica la procedura di nomina e di dare possibilità agli interessati con gli idonei requisiti di inviare i propri *curricula vitae*. Sarà poi la delegazione ad individuare una *short list* di candidati, che verranno auditi al fine di selezionare una terna di candidati da trasmettere a Strasburgo.

Comunica altresì che si è proceduto al rinnovo tacito della delegazione: i componenti sono stati quindi tutti riconfermati. Ritiene tuttavia che, anche in considerazione delle effettive presenze riscontrate a Strasburgo, la ripartizione nelle varie Commissioni possa subire qualche aggiustamento, mentre ritiene di confermare, ove non vi siano obiezioni e come si era

già valutato nella precedente riunione di delegazione, la propria vicepresidenza dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Ritiene infine che debba essere preso in considerazione il futuro assetto delle delegazioni internazionali una volta approvata la riforma costituzionale sul Senato. Sarebbe opportuno che i membri della delegazione intervenissero a tale riguardo in Aula.

Il senatore Paolo CORSINI (PD), nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, chiede di sottoporre all'attenzione dei Presidenti delle Camere l'esigenza di evitare la sovrapposizione tra i lavori di Camera e Senato e quelli delle Sessioni di Strasburgo. Ritiene infatti che un'efficace programmazione dei lavori possa essere facilmente realizzata, essendo le date delle Sessioni di Strasburgo conoscibili con larghissimo anticipo.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) nel concordare con il collega osserva che la situazione è molto spiacevole in quanto l'impossibilità di partecipare alle Sessioni di Strasburgo da un'immagine deficitaria del nostro paese in ambito internazionale. Quanto alla *newsletter*, nel condividere con l'impostazione proposta dal Presidente, osserva che essa potrebbe dar conto anche di altre questioni, a prescindere dal fatto che siano stati assegnati rapporti a parlamentari italiani, ma ugualmente di grande importanza e attualità, come ad esempio il dibattito che si è svolto sulle energie sostenibili.

Il senatore Jonny CROSIO (LNP) concorda con la questione posta dal senatore Corsini ed esprime rammarico per il fatto di non poter essere probabilmente presente a Strasburgo durante la prossima sessione a causa dei lavori in aula al Senato.

Il deputato Elena CENTEMERO (FI-PDL), nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ricorda di essere ad esempio intervenuta in aula, in occasione del dibattito sulla riforma costituzionale del Senato, sul tema del raccordo tra enti

locali e Unione Europea e osserva che il dibattito farà anche da guida politica sulle future iniziative legislative. A tale riguardo, ritiene politicamente rilevante intervenire affinché le delegazioni internazionali siano composte soltanto da componenti della Camera dei deputati, ove fosse approvata la riforma del Senato.

Il deputato Khalid CHAOUKI (PD), nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ricorda che gli obblighi internazionali impongono la creazione di una Commissione Nazionale indipendente sui diritti dell'Uomo. La delegazione dovrebbe sollecitare la creazione di questo organismo, continuamente rinviata a causa di questioni economiche. A tale riguardo, sarebbe opportuno elaborare una nuova proposta da parte della delegazione.

Il deputato Eleonora CIMBRO (PD), nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ricorda di aver depositato un'interrogazione sulla questione della pilota ucraina Nadiya Savchenko arrestata al confine con la Russia dai separatisti filorussi e consegnata ai militari russi. Tale pilota è stata poi eletta nel parlamento ucraino nelle liste della Tymosenko e nominata componente della delegazione ucraina al Consiglio d'Europa. A tale riguardo, sarebbe necessario approfondire la questione, anche con un incontro con il suo avvocato, con cui è personalmente in contatto e che potrebbe svolgersi a Strasburgo durante la prossima Sessione.

Il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto) nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ricorda che il Parlamento Europeo si è recentemente espresso con una risoluzione sulla questione dei marò italiani. A tale riguardo, sarebbe opportuno che anche il Consiglio d'Europa pensasse ad una analoga iniziativa. Ritiene inoltre, anche alla luce dei recenti episodi terroristici, che si dovrebbe pensare ad un evento per diffondere anche in Italia il *no hate speech movement*, promosso dal Consiglio d'Europa per combattere la diffusione dell'odio su internet.

Il deputato Milena SANTERINI (Per l'Italia) nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ricorda di aver lavorato molto su questo tema nell'ambito della Commissione pari opportunità del Consiglio d'Europa e nel *network* appositamente costituito per combattere l'odio e il razzismo. Ricorda che è stato elaborato dal Consiglio d'Europa un manuale molto efficace che potrebbe essere tradotto e diffuso nelle scuole, anche per creare un collegamento culturale con l'attività svolta nell'Assemblea di Strasburgo.

Il senatore Vincenzo SANTANGELO (M5S) nel concordare sulle iniziative proposte dal Presidente, ribadisce il proprio interesse a far parte della Commissione giuridica del Consiglio d'Europa.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel raccogliere il consenso dei colleghi sulle iniziative proposte, osserva, rispondendo alla senatrice Puppato, che nella prossima *newsletter* si potrà pensare anche a come valorizzare il lavoro svolto nelle Commissioni del Consiglio d'Europa anche quando non vi sia un parlamentare italiano incaricato di redigere uno specifico rapporto. Concorda con l'onorevole Chaouki in merito alla necessità di svolgere una riflessione per creare un organismo di tutela dei diritti umani anche in Italia, così come richiedono gli obblighi internazionali. È disponibile ad un incontro con l'avvocato della pilota ucraina, così come proposto dall'onorevole Cimbrow. Ritiene che si possa promuovere un incontro con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per presentare il manuale del Consiglio d'Europa sul *no hate speech* e studiare insieme un modo con cui diffonderlo nelle scuole. Invita il senatore Orellana a farsi promotore presso la Commissione giuridica del Consiglio d'Europa di un'iniziativa in merito alla questione dei marò. Ringrazia i colleghi intervenuti ed invita coloro che siano interessati a trattenerli per concordare alcune modifiche nella ripartizione in Commissioni.

La seduta termina alle 9.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,60



17SMC0003760